GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 29 ottobre 1923** — **Numero 254**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI* (*L. 120*) *per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). — *All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

Nell'argomento del R. decreto n. 2183, riguardante modificazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1923, n. 407, circa la sistemazione delle bande musicali militari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 corrente, per inesattezza della copia trasmessa, la data del detto decreto venne indicata del 10 ottobre 1923, mentre doveva dirsi del 7 ottobre 1923, uguale a quella che precede le firme, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

E nel R. decreto 15 settembre 1923, n. 2163, relativo agli assegni da corrispondersi agli ufficiali consolari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre u. s., per errore della copia trasmessa, l'ammontare massimo della spesa di ufficio al vice console di Biserta, dipendente dal Consolato di Tunisi, venne indicato in L. 5500, mentre doveva dirsi di L. 4500, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile.

Sua Maestà il Re, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 21 ottobre 1923, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate, in premio della coraggiosa e filantropica azione, compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Cicoria cav. Luigi, sindaco, il 26 giugno 1916 in Collecorvino (Teramo) in commutazione dell'attestato di pubblica benemerenza accordatagli con decreto Ministeriale 25 maggio 1917.

In occasione del crollo di un fabbricato che travolgeva diverse persone, accorreva immediatamente sul luogo e, con generoso sprezzo del pericolo, spinto da nobile altruismo si avventurava tra i muri pericolanti riuscendo dopo lunghi tentativi a trarre in salvo una donna sepolta tra le macerie.

Amatruda Luigina di anni 16, il 23 febbraio 1920 in Amalfi (Salerno).

Non esitava a lanciarsi a capo fitto in una profonda cisterna da dove un suo fratellino, accidentalmente caduto, invocava aiuto ed apprestati al pericolante i primi soccorsi, lo traeva poscia in salvo, per mezzo di una corda lanciatale dagli accorsi.

Mendini Leonardo, operaio, il 7 giugno 1920 in Settimo Torinese (Torino).

Coraggiosamente si avventurava in una grande vasca da alcool, dove un operaio giaceva privo di sensi per le mefitiche esalazioni di acido carbonico, ed, esponendosi a grave pericolo, dopo molti sforzi riusciva a trarlo in salvo.

Ferrari Edgardo di anni nove, il 12 giugno 1920 in Modena.

Con ammirevole prontezza, spinto dal più puro altruismo, lanciavasi in soccorso di un coetaneo, che stava per annegare in un canale, riuscendo, dopo percorso a nuoto tratto non breve, a trarlo in salvo alla riva.

Alla memoria di

Vaccarisi dott. Luciano, vice commissario di pubblica sicurezza, il 21 marzo 1921 in Partanna (Trapani).

Attratto da colpi d'arma da fuoco ed accortosi che gente armata tentava dileguarsi, malgrado le vive esortazioni di un amico, spinto da nobilissimo impulso, non esitava a rincorrere, da solo, alcuni malfattori ma, caduto in un'imboscata, veniva ferito a morte con un colpo di pistola.

Cipolla Michele, segretario nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, il 12 settembre 1921 in Mazara del Vallo (Trapani).

Accortosi che diversi malfattori, armati di moschetto, si accingevano ad assaltare il treno su cui viaggiava, dopo avere obbligato il macchinista a fermarlo, e tentavano rapinare una forte somma in sua custodia, con non comune ardimento impegnava con essi un pericoloso conflitto a fuoco durante il quale, sebbene fatto segno a numerose scariche, riusciva a colpire gravemente uno degli aggressori obbligando gli altri alla fuga.

Saporito Giuseppe, carabiniere a piedi, il 16 ottobre 1921 in Randazzo (Catania).

Con generoso slancio facevasi calare nel profondo pozzo di un palmento dove un uomo, vinto dall'azione dell'anidride carbonica sviluppantesi dalle vinacce in fermentazione, giaceva privo di sensi e, sfidando quelle mefitiche esalazioni, riusciva, con suo pericolo, a trarlo in salvo.

Acquaro Pietro, assessore delegato, il 1° febbraio 1922 in Balestrate (Palermo).

Impegnava coraggiosamente un lungo e pericoloso conflitto a fuoco con tre malviventi che avevano ferito una persona a scopo di furto, e riusciva ad ucciderne due e mettere in fuga l'altro, dando modo all'Arma di assicurare alla giustizia quest'ultimo e di recuperare la refurtiva.

Vitale Alfio, tenente dei carabinieri Reali, il 25 maggio 1922 in Lentini (Siracusa).

Si distingueva per generoso slancio altruistico e sprezzo del pericolo nelle difficili operazioni di salvataggio di alcune persone rimaste sepolte tra le macerie di un fabbricato crollato a seguito di una esplosione.

Miserocchi Virginia, casalinga, il 5 ottobre 1922 in Ravenna.

Si lanciava coraggiosamente in soccorso di un bambino inconsciamente seduto tra il binario mentre stava per sopraggiungere un convoglio e, con fulminea mossa, riusciva a trarlo in salvo venendo sfiorata dalla locomotiva che le produceva grave contusione al dorso.

Pizzato Marco, brigadiere dei reali carabinieri, il 31 luglio 1922 in Asiago (Vicenza).

In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una abitazione, insieme a due altri animosi dava magnifica prova di slancio ed altruismo nel pericoloso salvataggio di un vecchio rimasto al terzo piano, bloccato dalle fiamme, e distinguevasi altresì nelle varie operazioni di circoscrizione e recupero di masserizie.

Natoli Carlo, industriale, mutilato di guerra, il 12 novembre 1922 in Mondovì (Cuneo).

In occasione di un violento incendio sviluppatosi nel fabbricato della Sottoprefettura, sebbene mutilato di una gamba, penetrava con grave suo pericolo nei locali incendiati e contribuiva efficacemente nelle operazioni di circoscrizione e ricupero di valori.

Debernardi Pietro, carabiniere a piedi, il 12 novembre 1922 in Mondovì (Cuneo).

In occasione di un violento incendio, sviluppatosi nel fabbricato della Sottoprefettura, penetrava coraggiosamente nei locali incendiati, con l'ausilio di una scala a piuoli, ed esponendosi a non lieve pericolo riusciva a mettere in salvo importanti documenti e valori.

Vincenzi Alfredo, commerciante, il 4 dicembre 1922 in Quistello (Mantova).

Animosamente impegnava una lunga violenta colluttazione con un militare che armato di moschetto a baionetta inastata, era improvvisamente impazzito dandosi a sparare all'impazzata e riusciva con suo non lieve pericolo, tra il panico degli astanti, a disarmarlo e ridurlo all'impotenza.

Iacono Alberto, vice commissario di pubblica sicurezza, il 17 dicembre 1922 in Napoli.

Accortosi che una donna, accompagnata al commssariato per ragioni di pubblica sicurezza, aveva scavalcato il balcone del terzo piano per lanciarsi nel vuoto ed era rimasta impigliata con le vesti allo esterno della ringhiera, accorreva generosamente in suo soccorso e con pericolosa manovra, afferrata la pericolante per i capelli, riusciva dopo supremi sforzi a trarla in salvo.

Alla memoria di

Cerbetti Stefano, operaio gassista, e Caudano Giovanni, operaio gassista, il 3 febbraio 1923 in Torino.

Perdevano eroicamente la vita nel generoso tentativo di recare soccorso ad un compagno investito dalle esalazioni di gaz sprigionantisi dal sottosuolo in seguito alla rottura di un tubo.

Alla memoria di

De Michela Paolo, operaio gassista, il 3 febbraio 1923 in Torino.

Perdeva eroicamente la vita nel generoso tentativo di recar soccorso a tre compagni investiti dalle esalazioni di gaz sprigionantisi dal sottosuolo in seguito alla rottura di un tubo.

Colasante Francesco, ferroviere, il 18 febbraio 1923 in Nocera Inferiore (Salerno).

Accortosi che un militare stava per essere travolto da un diretto in arrivo, animosamente lo afferrava traendolo, con fulminea mossa, fuori pericolo mentre il convoglio sopraggiungente ne sfiorava la persona.

Nella medesima udienza Sua Maestà il Re ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

Scarpetta Achille, l'8 ottobre 1915 in Morrovalle (Macerata).

Con suo non lieve pericolo riusciva, dopo seri sforzi, a trarre in salvo dalle acque del Chienti un ragazzo che stava per annegare.

Salvatorelli Benedetto, caporal maggiore nel 69° reggimento fanteria, il 7 gennaio 1919 in Figline Valdarno (Firenze).

In occasione di una violenta inondazione dell'Arno, alla testa dei suoi uomini, si distingueva per slancio e sprezzo del pericolo nelle difficili operazioni di salvataggio delle famiglie coloniche rimaste bloccate.

Gadola Enrico, tenente nel 29° fanteria, l'11 novembre 1919 in Catania.

Dava prova di non comune coraggio e sentimenti altruistici nelle operazioni di circoscrizione e spegnimento di un grave incendio sviluppatosi nell'infermeria presidiaria.

Pepe Gaetano, il 25 giugno 1921 in Scafati (Salerno).
Sprezzante del grave pericolo, affrontava vestito le insidiose acque di un canale riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarre in salvo una bambina accidentalmente cadutavi ed un vecchio che, nel generoso tentativo di salvarla, era stato vinto dalla furia della corrente.

Berritto Francesco, il 25 giugno 1921 in Scafati (Salerno).
Spinto da generoso impulso lanciavasi vestito in un canale per recar soccorso ad una bambina ma, vinto dalla furia della corrente, sarebbe rimasto vittima del suo altruismo senza l'intervento di altri animosi.

Parlavecchio Giovanni, il 19-20 novembre 1921 in Falcone (Messina).
In occasione di una grave inondazione dell'abitato, causata da violenti pioggie torrenziali, accorreva nottetempo con i suoi coloni e, con barche, riusciva a recare efficaci aiuti alla popolazione rifugiatasi sui tetti delle abitazioni prodigandosi continuamente nelle lunghe operazioni di salvataggio ed assistenza.

Tommasi Larking Ennio, commissario aggiunto di pubblica sicurezza, il 4 febbraio 1922 in Cesena (Forlì).
Dopo essere stato trascinato per alcuni metri riusciva, con suo pericolo, a fermare un vivace puledro, datosi a pazza corsa attraverso l'abitato col birocchino cui era attaccato.

Bergamasco Pietro, elettricista, il 18 aprile 1922 in Sedriano (Milano).
Sebbene non pratico del maneggio affrontava coraggiosamente un cavallo che, attaccato ad un carretto, erasi dato a pazza corsa per l'abitato riuscendo, dopo sforzi non lievi, e, con suo pericolo, a fermarlo.

Selva Antonio di anni 10, il 20 aprile 1922 in Riolo dei Bagni (Ravenna).
Accortosi che il proprio padre era stato aggredito da due malfattori armati, con non comune coraggio imbracciato un fucile, colpiva i due aggressori mentre tentavano dileguarsi rendendo così possibile all'Arma la loro identificazione ed arresto.

Lumia Salvatore, contadino, il 12 maggio 1922 in Pietraperzia (Caltanissetta).
Pace Filippo, id. id. id.
Micciché Giovanni, id. id. id.
Guarneri Luigi, id. id. id.
Natale Vincenzo, id id. id.
Barrile Salvatore. id. id. id.
Con esemplare coraggio partecipavano volontariamente ad un lungo conflitto a fuoco con tre malfattori armati di moschetto, che infestavano la campagna, riuscendo ad ucciderne due ed a recuperare la refurtiva.

Sgalambro Francesco, il 25 maggio 1922 in Lentini (Siracusa).
Schermi Giovanni, id. id.
Angelico Angelo, id. id.
Marino Gioacchino, id. id.
Coadiuvavano un animoso militare nelle difficili operazioni di salvataggio di alcune persone rimaste sepolte fra le macerie di un fabbricato crollato a seguito di una esplosione.

Laudiano Nicola, vice commissario di pubblica sicurezza, l'11 giugno 1922 in Piombino (Pisa).
Con non comune coraggio, in occasione di un conflitto tra fascisti e sovversivi, lanciavasi tra i contendenti cercando ricondurli alla calma, ma veniva colpito gravemente da un colpo di rivoltella.

Tabet Tito, dottore in scienze agrarie, il 19 giugno 1922 in Torino.
Con lodevole spirito altruistico riusciva a salvare una signora straniera nel momento in cui il treno sul quale viaggiavano entrambi veniva investito da un altro convoglio e nella circostanza riportava non lieve danno alla persona.

Casella Michele, carabiniere a cavallo, il 27 giugno 1922 in Melilli (Siracusa).
Arditamente lanciavasi alla testa di un focoso cavallo che, attaccato ad un carro erasi dato a precipitosa fuga per l'abitato, riuscendo a fermarlo dopo essere stato trascinato per tratto non breve.

Catalano Francesco, guardia municipale, e Santangelo Mario, operaio, il 5-6 luglio 1922, in Piazza Armerina (Caltanissetta).
In occasione di un grave incendio sviluppatosi in una abitazione, con generoso ardimento, si lanciavano tra il fumo e le fiamme, in soccorso di due persone e riuscivano a trarle all'aperto, ma non a salvarle entrambe, chè una di esse, moriva dopo alcuni giorni per le ustioni riportate.

Rocco Giacomo, operaio, il 22 luglio 1922, in Latisana (Udine).
Dopo non breve percorso a nuoto riusciva a trarre in salvo dalle profonde ed insidiose acque del Tagliamento, due bambine che stavano per annegare.

Collina Lorenzo, capo squadra pompieri, il 31 luglio 1922 in Figline Valdarno (Firenze).
In occasione di un incendio, appiccatosi ad un circolo politico, coadiuvato da altri volenterosi, accorreva tra i primi sul luogo ed affrontando il fumo e le fiamme riusciva a trarre in salvo una vecchia rimasta bloccata nel piano superiore.

Bergamin Umberto, muratore, e Visentin Ferdinando, muratore, il 31 luglio 1922, in Asiago (Vicenza).
In occasione di un violento incendio sviluppatosi in una abitazione con slancio e sprezzo del pericolo, coadiuvavano un animoso militare nel salvataggio di un vecchio rimasto al terzo piano bloccato dalle fiamme e nelle varie operazioni di circoscrizione e recupero di masserizie.

Paiotta Alfonso, cancelliere di pretura, il 31 luglio 1922 in Trentola (Caserta).
Interveniva prontamente in difesa del pretore, aggredito proditoriamente da una persona armata di trincetto, e, dopo accanita colluttazione, riusciva a disarmarla ed assicurarla alla giustizia.

Montis Massimo, carabiniere a cavallo, l'11-12 agosto 1922 in Olzai (Sassari).
Avventuravasi sul tetto di una casa in fiamme incurante il grave pericolo, e con generosa difficile azione si adoperava validamente nelle operazioni di circoscrizione e spegnimento dell'incendio.

Fioruzzi ing. Francesco, il 13 agosto 1922, in Mortizza (Piacenza).
Dopo non lieve pericoloso percorso a nuoto, nelle profonde e veloci acque del Po, riusciva a trarre in salvo due bambini in procinto di affogare.

Cortese dott. Vittorio, medico-chirurgo, il 18 agosto 1922, in Malcesine (Verona).
Coraggiosamente si lanciava nelle profonde ed insidiose acque del Garda, riuscendo, dopo non breve percorso a nuoto, a trarre in salvo un giovane che, inesperto al nuoto, stava per annegare.

Chiappolin Luigi, agente investigativo, il 29 settembre 1922, in Venezia.
Vestito com'era, coraggiosamente affrontava le acque di un canale, largo e profondo, riuscendo, con suo pericolo, a trarre in salvo un bambino accidentalmente cadutovi.

D'Ignazi Ercole, commerciante, il 1° ottobre 1922, in Roma.
Dopo reiterati tentativi, durante i quali riportava danno alla persona, riusciva a fermare un cavallo attaccato ad un birocchino che, lasciato incustodito, erasi dato alla fuga attraverso località molto frequentate.

Cressini Agostino, imbianchino, l'11 ottobre 1922, in Cannobio (Novara).
Con generoso intervento ed esponendosi a pericolo non lieve, riusciva a trarre in salvo un giovane caduto accidentalmente in un torrente dalla corrente veloce ed insidiosa.

Ferrari Enrico, facchino, il 16 ottobre 1922, in Cremona.
Dopo reiterati tentativi, durante i quali si esponeva a non lieve pericolo, riusciva a fermare un cavallo che attaccato ad un carro, erasi dato a pazza corsa.

Giacalone Salvatore, aiutante di battaglia 85° fanteria, il 16 ottobre 1922, in Trapani.
Sebbene non pratico del maneggio, noncurante del pericolo, affrontava e, dopo molti sforzi, riusciva a fermare un cavallo datosi alla fuga attraverso l'abitato.

Curini Sigismondo, vice brigadiere carabinieri Reali, il 17 ottobre 1922, in Tagliacozzo (Aquila).
Richiamato dalle grida di un giovanetto che, aggrappatosi al sostegno in ferro di una lampada elettrica era rimasto investito dalla corrente ad alta tensione, slanciavasi verso quel disgraziato e, con fulminea mossa, afferratolo per la giacca riusciva a strapparlo dal sostegno.

Aschieri Angelo, fabbro, il 20 ottobre 1922, in Verona.
Dopo lunga pericolosa lotta con la corrente, riusciva a trarre in salvo un militare gettatosi a scopo suicida nelle profonde ed insidiose acque dell'Adige.

Lugli Carlo, soldato 3° battaglione cacciatori, l'8 novembre 1922, in Bengasi (Cirenaica).
In occasione di un vasto incendio si distingueva, per sprezzo del pericolo ed ardimento, nelle difficili operazioni di spegnimento tanto che, sportosi troppo per dirigere meglio i getti dell'acqua precipitava tra le fiamme e sarebbe rimasto vittima del suo altruismo

senza l'intervento di altri volenterosi militari che lo traevano in salvo.

Ruoppoli Renato, caporale 3° battaglione cacciatori, l'8 novembre 1922, in Bengasi (Cirenaica).
In occasione di un vasto incendio si distingueva, per sprezzo del pericolo ed ardimento, nelle difficili operazioni di spegnimento e, sebbene avesse riportato danno alla persona, spinto da nobile sentimento del dovere continuava nella sua opera sino a che precipitava dall'alto di un muro riportando gravi contusioni.

Zucchini Umberto, di anni 10, il 10 novembre 1922, in Bentivoglio (Bologna).
Con generoso impulso accorreva in soccorso di una bambina caduta accidentalmente in un canale e dalla riva, con difficile pericolosa manovra, riusciva ad afferrarla per le vesti e trarla in salvo.

Aimo Antonio, operaio ceramista, il 12 novembre 1922, in Mondovì (Cuneo).
In occasione di un violento incendio sviluppatosi nel fabbricato della Sottoprefettura, partecipava con attività e bravura alle operazioni di circoscrizione delle fiamme e recupero di valori sino a che, precipitato al suolo per il crollo di un tetto, riportava non lieve danno alla persona.

Monticiani Amato, soldato aerostieri, il 17 novembre 1922, in Roma.
Sebbene inabile al maneggio lanciavasi alla testa di un cavallo che, attaccato ad una vettura, erasi imbizzarrito dandosi a pazza corsa e, dopo essere stato trascinato per tratto non breve, riusciva a fermarlo.

Grandolfo Michele, vetturino, il 20 novembre 1922, in Bari.
Dopo essere stato trascinato per tratto non breve, riusciva a fermare un cavallo che, attaccato ad un biroccino, erasi dato alla fuga attraverso l'abitato.

Zampolli Ruggiero, soldato 1° reggimento bersaglieri, il 22 novembre 1922, in Cardito (Napoli).
Si distingueva, per slancio e noncuranza del pericolo, nelle lunghe operazioni di disseppellimento di numerose persone rimaste tra le macerie di una casa crollata.

Grandi Guerrino, di anni 6, il 24 novembre 1922, in Vobarno (Brescia).
Accortosi che un incendio stava per svilupparsi nella capanna in cui trovavasi solo con un fratellino di pochi mesi, con presenza di spirito eccezionale, afferrava quest'ultimo e lo trasportava all'aperto mettendo anche in salvo alcune masserizie.

Crocetti Ezio, muratore, il 2 dicembre 1922, in Fivizzano (Massa).
In occasione di un grave incendio, sviluppatosi in una casa di abitazione, assumeva la direzione delle operazioni di spegnimento e riusciva, dopo molti sforzi con l'ausilio di una scala, ad isolare il fuoco.

Ugolini Giovanni, impiegato, il 6 dicembre 1922, in Roma.
Dopo poderosi sforzi e non senza suo pericolo riusciva a fermare un mulo che, attaccato ad una carretta da battaglione, erasi imbizzarrito dandosi a corsa sfrenata per l'abitato.

Dallari Gioacchino, di anni 16, studente, il 9 dicembre 1922, in Roma.
Animosamente balzava dalla carrozza, su cui trovavasi insieme alla madre e, raggiunto il cavallo, datosi a pazza corsa attraverso una piazza molto frequentata, riusciva dopo sovrumani sforzi a fermarlo.

Sansipersico Achille, guardia municipale, il 14 dicembre 1922, in Bari.
Dopo essere stato trascinato per tratto non breve riusciva, con energici sforzi a fermare un cavallo datosi a corsa sfrenata per l'abitato con la vettura cui era attaccato.

Dall'Agnola Guido, bracciante, di anni 16, il 14 dicembre 1922, in Alleghe (Belluno).
Accortosi che una persona, nel mentre pattinava sulla superficie ghiacciata del lago, era improvvisamente scomparsa, con generoso impulso accorreva sul luogo e, sfidando il pericolo di provocare a sua volta la rottura del ghiaccio, debole in quel punto, dopo lunghi tentativi riusciva, con l'ausilio di un'asta di legno, a trarre in salvo il pericolante.

Avenia Calogero, affittuario, il 17 dicembre 1922, in Porto Empedocle (Girgenti).
Per difendere i propri cari da due malfattori armati, introdottisi nella sua abitazione a scopo di rapina, coraggiosamente li affrontava riuscendo ad ucciderne uno ed a mettere in fuga l'altro.

Morchio Luigi, falegname, il 20 dicembre 1922 in Chiavari (Genova).
Incurante del pericolo lanciavasi alla testa di un cavallo che, attaccato ad un calesse, erasi dato a precipitosa fuga riuscendo a fermarlo dopo sforzi non lievi.

Succi Serafino, bracciante, il 24 dicembre 1922 in Rimini (Forlì).
Con generoso slancio altruistico, legato ad una fune, facevasi calare in un pozzo profondo 25 metri riuscendo a trarne in salvo una donna gettatavisi a scopo suicida.

Casali Guglielmo, maresciallo dei carabinieri Reali, il 5 gennaio 1923 in Roma.
Coraggiosamente lanciavasi alla testa di un cavallo che, attaccato ad una vettura, erasi dato a pazza corsa lungo una via molto frequentata riuscendo, con suo pericolo, a fermarlo.

Simonini Luigi, barcaiuolo, il 15 gennaio 1923 in Roma.
Vincendo la forte ed insidiosa corrente del Tevere riusciva a trarre in salvo, non senza suo pericolo, un individuo gettatovisi a scopo suicida.

Bonsignori Mario, vigile urbano, il 27 gennaio 1923 in Milano.
Affrontava coraggiosamente un cavallo trainante un carro, datosi a precipitosa fuga con grave pericolo di numerosi scolari che transitavano la strada riuscendo, dopo ripetuti sforzi a fermare l'imbizzarrito animale.

Ardemagni Calisto, vigile urbano, il 5 febbraio 1923, in Milano.
Affrontava, per due volte, un cavallo attaccato ad un carro che si era dato a precipitosa fuga con grave pericolo dei passanti riuscendo, dopo ripetuti sforzi, a fermarlo.

Cioci Michele, il 15 febbraio 1923, in Bagno a Ripoli (Firenze).
Accortosi che una persona stava per annegare nell'Arno senza esitazione lanciavasi audacemente in quelle insidiose acque e, lottando contro la violenta corrente, riusciva dopo lungo percorso a nuoto a trarla in salvo alla riva.

Spagnol Egidio, maresciallo dei carabinieri Reali, il 15 febbraio 1923 in Brescia.
Noncurante del pericolo affrontava e, dopo sforzi non lievi, riusciva a fermare un cavallo che, liberatosi dal carro cui era attaccato, erasi dato a pazza corsa lungo una via molto frequentata.

Govoni Luigi, ferroviere, il 2 marzo 1923 in Ferrara.
Accorso alle grida di aiuto, risolutamente affrontava, con un bastone, un toro infuriato ed, esponendosi a grave pericolo, dopo lunghe ed audaci manovre riusciva a rinchiuderlo in un cortile salvando da più grave danno il boaro già gravemente ferito dall'animale inferocito.

De Girolamo cav. Augusto, tenente nel 40° reggimento fanteria, il 16 marzo 1923 in Benevento.
Esponeva la propria vita a serio pericolo e dimostrava un coraggio non comune, nelle operazioni di spegnimento di un grave incendio sviluppatosi in un grande mulino.

Vicari Rodolfo, di anni 13, il 29 marzo 1923 in Vicenza.
Vestito com'era, lanciavasi coraggiosamente nelle acque di un fiume e, dopo non pochi sforzi, riusciva ad afferrare e trarre in salvo un bambino accidentalmente cadutovi.

Bausi Dino, barcaiuolo, il 30 marzo 1923 in Firenze.
Accorreva con una imbarcazione in aiuto di un bambino caduto nelle profonde ed insidiose acque dell'Arno, e, con generoso impulso, si lanciava a nuoto in soccorso del pericolante riuscendo con grande perizia a trarlo in salvo alla riva.

Bertani Cesare, operaio, il 9 maggio 1923 in Verona.
Affrontava le profonde e veloci acque dell'Adige per salvare una donna gettatavisi a scopo suicida e, raggiuntala, la trascinava verso la sponda in prossimità della quale, stremato di forze, doveva abbandonarla riuscendo a mettersi in salvo, con l'intervento di altri volenterosi, mentre la donna veniva soccorsa da un altro animoso.

Mionetto Umberto, operaio, il 9 maggio 1923 in Verona.
Accortosi che un volenteroso aveva inutilmente tentato di salvare una donna gettatasi, a scopo suicida, nelle profondi e veloci acque dell'Adige, con generoso impulso affrontava, a sua volta, l'infido elemento riuscendo, dopo supremi sforzi, a vincere la corrente ed a trarre in salvo la pericolante.

S. E. il Ministro dell'interno ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

Mecozzi Mariano, vignarolo, per l'azione filantropica compiuta il 28 dicembre 1913 in Roma.
Micucci Alfredo, caporal maggiore 69° reggimento fanteria.
Marinucci Salvatore, caporale 69° reggimento fanteria.
Calisse Umberto, soldato 69° reggimento fanteria.
Trombetta Domenico, id. id.
Priscopo Vincenzo, id. id.
Bracchetti Domenico, id. id.
Cicatiello Tomaso, id. id.
Luongo Raffaello, id. id.
Gioia Gennaro, id. id. per l'opera filantropica compiuta il 7 gennaio 1919, in Figline Valdarno (Firenze).
Bentivegna Silvestro, commerciante, id. il 1° dicembre 1920 in Gagliano Castelferrato (Catania).
De Cicco Luigi, guardia di finanza, id. il 25 giugno 1921 in Scafati (Salerno).

Pepe cav. uff. Giuseppe, ispettore ferroviario, id. il 21 luglio 1921, in Sarzana (Genova).
Govoni Averardo, tenente d'artiglieria, id. l'8 agosto 1921 in Ferrara.
Lanza Angelo, guardia municipale, id. il 27 agosto 1921 in Savona (Genova).
Rao Giuseppe, contadino, id. il 25-26 ottobre 1921, in Gioia Tauro (Reggio Calabria).
Pataffio Carmine, marinaio, id. id. id. id.
Pataffio Pasquale, id. id. id. id.
Romeo Giuseppe, id. id. id. id.
Lombardo Domenico, id. id. id. id.
Speranza Antonino, id. id. id. id.
Mazzeo Antonino, id. id. id. id.
Brandimarte Michele, id. id. id. id.
Gemelli Francesco, id. id. id. id.
Rizzelli Michele, falegname, id. il 12 dicembre 1921 in Girifalco (Catanzaro).
Di Francesco Alessio, guardia daziaria, id. il 12 febbraio 1922 in Teramo.
Casaula Giuseppe, brigadiere della R. guardia di finanza, id. l'11 marzo 1922 in Sperlonga (Caserta).
Belmonte Vincenzo, brigadiere guardie municipali, id. il 18 marzo 1922 in Catanzaro.
Aloi Saverio, vice brigadiere guardie municipali, id. id. id.
Lopez Luigi, pompiere, id. id. id.
Netti Giuseppe, commerciante, id. il 27-28 marzo 1922 in Ortanova (Foggia).
Gasbarro Isidoro, agricoltore, id. id. id.
Ballini Michelangelo, capoguardia notturna, id. id. id.
D'Andria Leonzio, sottobrigadiere R. guardia di finanza, id. id. id.
Ciotta Vittorio, guardia di finanza, id. id. id.
Giunta Vincenzo, id. id. id. id.
Maglione Riccardo, sottobrigadiere R. guardia di finanza, id. id. id.
Bonatti Ulino di anni 17, id. il 20 aprile 1922 in Arcola (Genova).
Barbieri rag. Carlo, id. 6 maggio 1922 in Marostica (Vicenza).
Vanzo Gilberto, impiegato id. il 27 maggio 1922 in Brunico (Trento).
Zaffiro Carmelo, tenente di fanteria, id. id. id.
Rosiello Angelo, maresciallo carabinieri Reali, id. id. id.
Sola Vincenzo, muratore, id. 3 luglio 1922 in Torino.
Ragni Emilio, pescatore, id. 10 luglio 1922 in Fermignano (Pesaro).
Brambilla Pierino di anni 18, id. 10 luglio 1922 in Milano.
Infelisi Pasquale, tenente carabinieri Reali, id. il 31 luglio 1922, in Figline Valdarno (Firenze).
Pasquini Adriano, maresciallo carabinieri Reali, id. id.
Noli Giuseppe, id. l'11-12 agosto 1922 in Olzai (Sassari).
Loddo Pietro, id. id. id.
Corbu Salvatore, id. id. id.
Petrighi Polidori Federico, possidente, id. il 19 ottobre 1922, in Tarquinia (Roma).
Sulpizio Vincenzo, bracciante, id. il 26 ottobre 1922 in San Polo d'Enza (Reggio Emilia).
Lanza Giacomo, pompiere, id. il 12 novembre 1922 in Mondovì (Cuneo).
Desirelli Livia, insegnante, id. il 18 dicembre 1922 in Cassano d'Adda (Milano).
Bartolini Guglielmo, studente, id. l'8 gennaio 1923 in Pescia (Lucca).
Bonetti Feliciano, id. il 16 gennaio 1923 in Imola (Bologna).
Tollot Giuseppe, guardia campestre, id. il 16 marzo 1923 in Farra d'Alpago (Belluno).
Chiesa Carlo, operaio, id. il 16 marzo 1923 in Alessandria.
Fusilli Vincenzo, manovale ferroviario, id. il 5 aprile 1923 in Teramo.
Bonetti Guglielmo, vicebrigadiere daziario, id. il 7 aprile 1923 in Verona.
Chericoni Feruccio, capo controllo tramvie, id. l'8 aprile 1923, in Pisa.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. **2195**.
Norme per la corresponsione del cambio sulle competenze mensili degli insegnanti delle Regie scuole all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 226;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 226, sono aggiunti i seguenti comma:
« A datare dal 1° luglio 1923 tali competenze per i personali delle Regie scuole della Siria e dell'Egitto saranno integrate soltanto coi quattro quinti della differenza di cambio fra le due valute.
« Le competenze di cui al precedente articolo, per i personali delle Regie scuole della Tunisia e del Marocco dal 1° luglio 1923 saranno corrisposte in valuta italiana carta integrate della rifusione della perdita di cambio di cui all'articolo 3 ».

Art. 2.

La facoltà di cui al primo comma dell'articolo 3 del detto R. decreto 14 gennaio 1923, n. 226, è prorogata a tutto l'anno scolastico 1923-24.
Il secondo comma dello stesso art. 3, è modificato come segue:
« Le medesime rifusioni di cambio a datare dal 1° luglio 1923 potranno raggiungere il sessanta per cento della predetta perdita e saranno calcolate secondo il corso della sterlina al giorno 27 di ciascun mese, rimanendo così stabilite:
per la Turchia il 60 per cento;
per la Tunisia ed il Marocco il 30 per cento;
per la Grecia il 20 per cento ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossarvarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 195. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. **2210**.
Istituzione ad Abbazia di un ginnasio intitolato a Dante Alighieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° ottobre 1923 è istituito in Abbazia un ginnasio, intitolato a Dante Alighieri.

Art. 2.

Al suo mantenimento sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti, salvo per quanto riguarda il contributo del comune di Abbazia che per il biennio 1° ottobre 1923-30 settembre 1925, in base all'art. 5, comma secondo del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, è fissato in L. 18,000.

Art. 3.

Le spese necessarie per il mantenimento della nuova scuola graveranno sul capitolo 158-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1923-924.

Art. 4.

Con provvedimento dei Nostri Ministri proponenti sarà fissato l'organico del nuovo istituto in esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 210. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2211.
Istituzione di un ginnasio a Brunico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923, è istituito a Brunico un ginnasio.

Art. 2.

Le spese occorrenti per il mantenimento della nuova scuola che, fino a contraria disposizione, saranno a totale carico dello Stato, graveranno sul capitolo 158-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1923-924 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre delle scuole medie governative in esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 211. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2220.
Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 delle disposizioni preliminari al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, e con l'art. 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art 10 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, e con l'art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, è ulteriormente modificato come appresso:

« A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, a decorrere dal 1° luglio 1923 e fino al 30 giugno 1928, in luogo della addizionale, verrà corrisposta semestralmente dallo Stato la somma di L. 25,000,000.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'art. 20 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, anzichè provvedere alla assegnazione diretta sui proventi dell'addizionale delle somme occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche provinciali e comunali, ovvero per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici di uso pubblico o appartenenti ad Enti morali aventi scopi di beneficenza, potrà disporre che le Provincie ed i Comuni, questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza, contraggano mutui con la Cassa depositi e prestiti da garantirsi, per le quote a carico degli Enti interessati, sui proventi menzionati, fino a tutto il 1938, nei modi e nei termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 25 del citato testo unico modificato con l'art. 2 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli Enti predetti i mutui di cui al presente articolo.

Art. 3.

Il fondo di cui all'art. 1 è principalmente destinato, pel quinquennio 1° luglio 1923-30 giugno 1928:

1° Al completamento delle opere pubbliche comunali e provinciali e delle altre opere di carattere locale previste nel predetto testo unico, già autorizzate od in corso di esecuzione;

2° Al finanziamento, nei limiti del fondo consolidato, depurato delle somme che siano state già vincolate per gli altri impegni, delle opere di cui al precedente n. 1 che rivestano il carattere di assoluta necessità ed urgenza (acquedotti, edifici scolastici, opere igieniche, ecc.);

3° All'integrazione dei bilanci dei Comuni e delle Provincie di cui all'art. 10 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, sempre quando non possa raggiungersi il pareggio esclusivamente a causa di minori entrate verificatesi in dipendenza del terremoto o di maggiori e nuove spese rese necessarie per la stessa causa.

Art. 4.

Dal fondo consolidato di cui all'art. 1 del presente decreto sarà prelevato il sussidio autorizzato dall'art. 12 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, per la ricostruzione della cattedrale di Messina. Tale sussidio è stabilito in ragione degli 8/9 dello importo delle opere risultanti dal progetto approvato con esclusione di quelle di decorazione ed abbellimento e sarà somministrato in dieci annualità, a decorrere dal 1° luglio 1924, con le norme di cui al predetto articolo del menzionato R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, e successive modificazioni nei riguardi dell'approvazione e del finanziamento delle opere pubbliche menzionate al n. 2 dell'art. 3 del presente decreto, l'esecuzione delle opere stesse è subordinata all'autorizzazione da darsi, di volta in volta, dal Ministero delle finanze.

Tale autorizzazione è estesa anche alla esecuzione di tutte le altre opere pubbliche, che, quantunque già approvate e finanziate in tutto od in parte sul fondo consolidato delle addizionali, non siano state già appaltate all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

E' data facoltà al Ministero delle finanze di disporre, ove lo creda, ispezioni e verifiche per qualsiasi accertamento sia di carattere tecnico che di carattere finanziario nei riguardi dell'esecuzione delle opere anzidette.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 220. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. 2213.

Facoltà al Governo di fissare e modificare senza limite di somma le tasse d'ingresso dei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1875, numero 2554 (serie II);

Veduto l'art. 4 della legge 26 dicembre 1901, n. 524;

Veduto l'art. 1 del Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862;

Considerata l'opportunità di togliere ogni limite alla facoltà concessa al Governo di fissare e modificare la misura della tassa d'ingresso agli istituti di antichità e d'arte;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re ha facoltà di fissare e modificare con decreto Reale le tasse d'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie ed agli scavi di antichità, senza limite di somma.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie II) e l'art. 4 della legge 26 dicembre 1901, n. 524, e l'art. 1 del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862, nella sola parte riguardante la misura massima della tassa d'ingresso agli istituti d'antichità e d'arte.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1923 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 213. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1923, n. 2221.

Partecipazione dell'Italia alla costituzione di un Comitato consultivo internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerato che la Conferenza internazionale per la telefonia adunatasi a Parigi il 12 marzo 1923 ha deliberato la istituzione di un Comitato consultivo internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali con una Sottocommissione permanente avente sede a Parigi;

Riconosciuta l'opportunità di partecipare alla istituzione di questo Comitato allo scopo di studiare i problemi della telefonia a grande distanza, di assicurare l'unicità dei metodi di costruzione e di esercizio nonchè la standardizzazione del materiale e delle caratteristiche elettriche dei circuiti;

Considerato che il contributo del Ministero delle poste e telegrafi per assicurare il funzionamento del Comitato può fissarsi nella misura di L. 25,000 annue, oltre la indennità ai delegati;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione di L. 25,000 da iscriversi ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-924 per contributo dell'Italia alle spese inerenti al funzionamento di un Comitato consultivo internazionale avente lo scopo di studiare le questioni relative alle comunicazioni telefoniche internazionali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 221. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2223.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio di Verona e da altri istituti di credito varie somme per mutuarle a sua volta al comune di Verona, per dimissione di debiti onerosi e riscatto di acquedotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità che sia provveduto alla sistemazione finanziaria del comune di Verona;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio di Verona al saggio del 5 e 7/8 per cento la somma di L. 12,200,000 per mutuarla, a sua volta, al comune di Verona, allo scopo di metterlo in grado di estinguere debiti onerosi e passività di bilancio debitamente e preventivamente accertate.

All'operazione è applicabile il secondo comma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Nei riguardi del conto corrente predetto la Cassa di risparmio di Verona è autorizzata a derogare alle disposizioni e alle limitazioni stabilite dagli articoli 94 e 95 del suo statuto fondamentale approvato con decreto Reale.

Art. 2.

Il mutuo che ai termini dell'articolo precedente la Cassa dei depositi e prestiti farà al comune di Verona, sarà concesso all'interesse del 5 e 7/8 per cento e con ammortamento in 30 annualità da garantirsi nei modi previsti dagli art. 75 e seguenti del testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per la contrattazione, la concessione e la somministrazione del mutuo predetto saranno applicabili, oltre le disposizioni del citato testo unico, in parte modificate dai Reali decreti legge 20 ottobre 1921, n. 1576, e 8 febbraio 1923, n. 287, anche quelle del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Però, in parziale deroga alle disposizioni stesse, le delegazioni rilasciate dal Comune a favore della Cassa depositi e prestiti saranno da questa depositate presso la Cassa di risparmio di Verona, alla quale il Comune pagherà direttamente le singole rate bimestrali in corrispondenza alle scadenze delle sovrimposte comunali.

Art. 3.

Fermo rimanendo il piano di ammortamento del mutuo di cui all'art. 2 nei rapporti tra il Comune e la Cassa depositi e prestiti, tanto questa quanto la Cassa di risparmio di Verona, decorsi dieci anni dall'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso, avranno rispettivamente la facoltà, previa regolare diffida da darsi sei mesi prima della scadenza del decennio, di far luogo all'anticipata estinzione del residuo debito e di ottenere l'anticipato rimborso.

In mancanza di diffida, s'intenderà tacitamente prorogata la reciproca obbligazione per altri dieci anni, allo scadere dei quali potrà aver luogo l'anticipata estinzione del debito oppure la proroga per l'ultimo decennio.

Art. 4.

Durante il periodo di ammortamento del mutuo la Cassa di risparmio di Verona potrà, di quinquennio in quinquennio, variare il saggio di concessione del mutuo stesso in rapporto alle condizioni del mercato; ma tale variazione avrà effetto esclusivamente nei rapporti fra la Cassa medesima ed il Comune, che procederanno, in separata sede, alla reciproca liquidazione annuale della differenza in più o in meno, fermo rimanendo l'importo delle delegazioni originariamente emesse dal Comune a favore della Cassa depositi e prestiti, la quale resterà completamente estranea alla predetta variazione di saggio.

Art. 5.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dal presente decreto fra la Cassa dei depositi e prestiti e la Cassa di risparmio di Verona, le disposizioni del decreto stesso sostituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione, e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite fra i due istituti per semplice corrispondenza.

Art. 6.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata inoltre a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio di Verona o da altri istituti di credito la somma di L. 5,000,000 allo scopo di mutuarla al comune di Verona per il riscatto dell'acquedotto, e con le modalità e condizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 223. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2232.
Modificazione dell'articolo 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 338, circa la trattazione delle controversie di competenza della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, relativa a requisizioni, sequestri, noleggi e assicurazioni di navi di bandiera nazionale, quando in esse siano interessate le Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, il decreto Luogotenenziale del 18 agosto 1918, n. 1149, il decreto Luogotenenziale 25 agosto 1918, n. 1333, il decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, il decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536, il R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, il R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, il R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1587, il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 338;

Visti i decreti Ministeriali 23 e 30 giugno 1923 che deferiscono al Comitato liquidatore per le gestioni di guerra la definizione degli affari relativi alla gestione del traffico marittimo già dipendenti dal Commissariato della marina mercantile e alla liquidazione dei conti dei piroscafi requisiti e noleggiati, già alla dipendenza del Ministero della marina.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia ed affari di culto e della marina, sentito il Commissario per la marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 338, è sostituito dal seguente:

« Per la trattazione delle controversie di competenza della Commissione arbitrale il presidente non può concedere più di cinque differimenti, salvo che non concorrano giusti motivi riconosciuti dalla Commissione arbitrale.

« Ove il differimento non sia concesso, il ricorso sarà passato immediatamente in decisione, qualora l'attore non dichiari di rinunciarvi ».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — T. DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 232. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2238.
Estensione nei territori annessi delle disposizioni di legge portanti provvedimenti per il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le seguenti disposizioni di legge portanti provvedimenti per il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia:

1° Legge 7 luglio 1901, n. 306, portante provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani, in Perugia;

2° Legge 2 luglio 1911, n. 725, che approva modificazioni alla legge 7 luglio 1901, n. 306;

3° Decreto-Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, che modifica l'art. 2 della legge 2 luglio 1911, n. 725;

4° Legge 4 ottobre 1920, n. 1476, che converte in legge con modifica il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, numero 1725;

5° R. decreto 30 gennaio 1902, n. 29, che approva il regolamento per la legge 7 luglio 1901, n. 306;

6° R. decreto 17 maggio 1917, n. 1058, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 2 luglio 1911, n. 725.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 238. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2240.
Estensione nei territori annessi delle disposizioni per la pubblicazione degli annunzi legali, nonchè per l'aumento del prezzo delle inserzioni degli annunzi stessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è pubblicata la legge 30 giugno 1876, n. 3195 (serie II), sulla pubblicazione degli annunzi legali, unitamente al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 254, portante aumento del prezzo delle inserzioni degli annunzi stessi.
Nella provincia di Zara, in deroga alla disposizione del secondo comma dello art. 1 della legge medesima, il Foglio degli annunzi legali potrà essere pubblicato una sola volta al mese.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo nelle provincie di Trieste e dell'Istria, dove l'applicazione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, e della tariffa annessa alla stessa, modificata col R. decreto 11 gennaio 1923, n. 254, decorrerà dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 240. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2242.
Estensione delle disposizioni dell'articolo 5 (1° comma) del R. decreto 29 aprile 1923, n. 1164, ai conti delle istituzioni di pubblica beneficenza non ancora deliberati dalle rispettive amministrazioni al momento della entrata in vigore del precedente decreto 4 febbraio 1923, n. 335.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 (1° comma) del Nostro decreto 29 aprile 1923, n. 1164, con il quale, le norme del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 335, si dichiarano applicabili anche ai conti che, al momento della entrata in vigore del decreto stesso, non erano stati deliberati dal Consiglio comunale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 335, sono applicabili anche ai conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza che, al momento della entrata in vigore del decreto stesso, non erano stati deliberati dalle rispettive amministrazioni.
Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 242. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2267.
Istituzione di monete d'oro commemorative dell'instaurazione del Governo Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788, sull'unificazione del sistema monetario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite monete nazionali d'oro commemorative della Marcia Fascista per la instaurazione del Governo Nazionale.

Art. 2.

È autorizzata la coniazione e la emissione di tali monete per l'ammontare di L. 2,000.000 nel taglio di L. 100 (20,000 pezzi) e di L. 400,000 nel taglio di L. 20 (20,000 pezzi).

Art. 3.

Le suddette monete avranno il diametro, peso, titolo e tolleranza identici a quelli delle monete di uguale specie e taglio attualmente in circolazione.
Esse porteranno *nel diritto* la Nostra effigie rivolta a sinistra e all'intorno la leggenda « Vittorio Emanuele III, Re

d'Italia » in carattere lapidario romano; al di sotto dell'Effigie Reale è il nome « A. Motti » autore e incisore del modello.

Nel rovescio: la rappresentazione del Fascio Littorio Romano, recante la scure completa a destra, ornata da una testa di Ariete, con a sinistra la indicazione del valore « Lire 100 » oppure « L. 20 » ed in basso la lettera *R* per indicare la Zecca di Roma, ed a destra la leggenda commemorativa: « Ottobre 1922 » e sotto il millesimo di coniazione 1923.

Art. 4.

E' approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al precedente articolo ed ai disegni annessi al presente decreto visti d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze.

Le nuove impronte secondo il tipo sopra descritto saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 267. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 settembre 1923, n. 2217.
Approvazione della convenzione tra il Governo italiano e la società « Italo Radio », società italiana per i servizi radioelettrici, per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067; 5 giugno 1923, n. 1262, e 14 giugno 1923, n. 1488, sul servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1618;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-legale istituita con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71, e successive modificazioni;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle Colonie, delle finanze, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata il 29 agosto 1923 tra il Governo italiano e la società «Italo-Radio », società italiana per i servizi radioelettrici, per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — FEDERZONI — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 217. — GRANATA.

Convenzione con la Società italiana per servizi radioelettrici « Italo Radio » per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche.

Art. 1.

Il Governo italiano accorda alla Italo Radio (Società italiana per servizi radioelettrici, che ha la sua sede in Roma e ivi si obbliga di mantenerla unitamente al suo domicilio per tutta la durata della presente convenzione), la concessione per la durata di 23 anni delle seguenti stazioni radiotelegrafiche da adibire al servizio pubblico alle condizioni indicate nei successivi articoli:

1° Stazioni radiotelegrafiche di Coltano (vecchia e nuova) da ampliare ed adibire al traffico con le Americhe del Nord e del Sud e ad altri traffici del regime extra-europeo;

2° Stazioni esistenti a Genova e Trieste, nonchè quella da costruire a Napoli, da adibire al traffico costiero marittimo ed al servizio interno;

3° Stazioni da impiantare nei pressi di Roma, da adibire al traffico europeo, ultraoceanico e specialmente col l'America del Sud;

4° Stazioni da impiantare nei pressi di Milano, da destinare principalmente al traffico europeo.

E' escluso dalla concessione il servizio così detto di Broadcasting, il servizio radiotelefonico, ed il servizio delle stazioni a bordo delle navi, per i quali servizi e per qualsiasi altro, non considerato fra quelli dati in concessione, il Governo si riserva ampia libertà di azione.

Le stazioni che già esistono e che nel presente articolo sono contemplate, si intendono cedute nelle condizioni in cui di fatto si troveranno all'atto della consegna.

Art. 2.

La Italo Radio, con sede in Roma, con capitale sociale di L. 7,000,000, assume l'impegno di elevare il proprio capitale sociale a 60,000,000 di lire italiane entro il periodo di sei mesi dalla data della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il R. decreto che approva la seguente convenzione.

Occorrendo in appresso procedere ad ulteriori aumenti di capitale per provvedere ad ampliamenti di impianti, o di servizi o di altro, tali aumenti saranno condizionati al consenso del Governo.

A garantire l'italianità della società dovrà essere stabilito nello statuto della società stessa:

a) che il 55 % delle azioni sieno nominative, intestate a cittadini italiani e depositate alla Banca d'Italia;

b) che i 2 terzi dei consiglieri di amministrazione sieno cittadini italiani ed uno di nomina governativa;

c) che il presidente ed il consigliere delegato (o i consiglieri delegati) sieno italiani o di gradimento del Governo italiano;

d) che tutti i sindaci siano cittadini italiani, ed uno di nomina del Ministero delle finanze.

La nomina governativa di un consigliere e di un sindaco non implica alcuna responsabilità del Governo neppure nei riguardi dell'andamento amministrativo della società.

Non potranno essere apportate modificazioni alle disposizioni statutarie senza preventivo consenso del Governo italiano.

L'inosservanza da parte della società anche nel corso della concessione, di qualunque delle clausole contenute nel presente articolo, importerà senz'altro la revoca della concessione stessa.

Art. 3.

Le stazioni radiotelegrafiche di Coltano (vecchia e nuova) e quelle di Genova, Trieste, vengono cedute in uso dal Governo italiano alla Italo Radio alle seguenti condizioni:

1° Tutti gli edifici compresi nell'ambito di terreno assegnato a ciascuna stazione sono dati in uso alla Italo Radio mediante

regolare contratto di affitto con la corrisposta annua che sarà fissata dall'ufficio tecnico di finanza;

2° Tutti i materiali costituenti gli impianti elettrogeni e radiotelegrafici presso le suddette stazioni compresi i radiatori (piloni, ancoraggi, aerei, prese e schermi di terra, ecc.), in opera e di scorta vengono ceduti in uso alla Italo Radio con la corrisposta del canone di cui appresso:

La stazione di Coltano dovrà essere completata a cura e spese della Italo Radio, salvo casi di forza maggiore entro 8 mesi dalla notifica dell'avvenuta approvazione dei progetti da parte del Ministero poste e telegrafi, in modo di renderla idonea al servizio di corrispondenza con le Americhe del Nord e del Sud.

La società dovrà a tutte sue spese provvedere al completo impianto della stazione ricevente, compreso l'acquisto del terreno e la costruzione dell'edificio.

Il completamento interno e il funzionamento da parte della R. marina della attuale stazione radiotelegrafica di Coltano da non protrarsi oltre il 31 dicembre 1923, non dovranno fino a tale data essere interrotti per effetto dei lavori di ingrandimento che eseguirà la società concessionaria.

A partire da tale data saranno consentite alla Italo Radio delle interruzioni nel servizio della stazione di Coltano non maggiori di 15 giorni consecutivi le quali però nel loro insieme non dovranno superare i 30 giorni.

Poichè il Governo italiano ha ottenuto dalla Compagnia Telefunken in conto riparazioni il macchinario e la relativa messa in opera per la stazione R. T. di Roma, tale macchinario sarà ceduto in uso alla Italo Radio alle condizioni:

1° Che l'acquisto del terreno occorrente pel suddetto impianto, la costruzione dei fabbricati e del radiatore, e tutto il complemento delle costruzioni della stazione, nonchè quella parte della messa in opera del materiale e del macchinario non compresa nel contratto di vendita della Telefunken siano effettuate a cura e spese della Italo Radio;

2° Che la stazione sarà attivata entro due anni, dalla data di approvazione del progetto di massima, da parte del Ministero poste e telegrafi, e sempre che le consegne dei materiali in conto riparazioni non avvengano con ritardi superiori a 4 mesi rispetto ai termini stabiliti nel contratto relativo.

Per l'uso di tutte le stazioni esistenti, e del macchinario ottenuto in conto riparazioni, la società anzidetta si obbliga a corrispondere al Governo per tutta la durata della concessione un canone annuo di uso di 1,100,000 lire.

I canoni di uso relativi ai primi 5 anni aumentati tutti degli interessi al 6 % per un quinquennio, saranno distribuiti in 10 annualità uguali, pagabili la prima alla fine dell'undecimo anno, e le altre alla fine di ciascuno degli anni successivi fino al ventesimo anno, intendendosi che tali anni corrispondano all'anno solare di 365 giorni e che decorrano dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del R. decreto approvante la presente convenzione.

I canoni di uso corrispondenti al sesto anno ed agli anni seguenti saranno regolarmente pagati alla fine di ciascuno degli anni suddetti, computati a norma del comma precedente.

Nel caso di riscatto o di revoca della concessione, l'importo complessivo dei canoni non pagati costituirà un credito dello Stato con salvezza fin da ora di privilegio spettantegli a forma di legge.

I lavori di modifica e di ampliamento della stazione di Coltano da parte della Italo Radio, saranno iniziati dopo avvenuta la consegna della stazione stessa. Tuttavia la società avrà facoltà di iniziare subito tutti quei lavori di ampliamento che possono essere compiuti all'esterno dei fabbricati della stazione e senza perturbare in alcun modo lo svolgimento del servizio da parte del personale della R. marina.

Il termine di 8 mesi, di cui al quarto alinea del presente articolo decorrerà da tale data se l'approvazione dei relativi progetti di cui al medesimo alinea avrà avuto luogo in precedenza.

Art. 4.

Le stazioni R. T. di Genova e Trieste dovranno essere attivate al pubblico servizio entro 45 giorni dalla data del verbale di consegna alla Italo Radio delle stazioni stesse.

Art. 5.

Le stazioni da impiantare nei pressi di Milano e di Napoli saranno costruite a cura e spese della Italo Radio e dovranno essere attivate entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto di massima da parte del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 6.

I progetti di massima sia di ampliamento della stazione di Coltano sia delle nuove stazioni, dovranno contenere, giusta l'articolo 23 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, i piani tecnici completi degli impianti, corredati dalle piante, prospetti e sezioni dei fabbricati, dei disegni raffiguranti gli aerei e i relativi sostegni, le prese e gli schermi di terra e infine gli schermi e tutte le caratteristiche della parte elettrica e radiotelegrafica degli impianti.

Questi documenti saranno presentati all'approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi per la stazione di Coltano entro 30 giorni e per le stazioni di Milano e di Napoli entro 6 mesi dalla firma della convenzione. Per la stazione di Roma tali documenti saranno presentati entro 3 mesi dalla firma della presente convenzione, in correlazione alla stazione, apparecchi e materiali acquistati in conto di riparazioni. L'ubicazione delle nuove stazioni R. T. nel Regno dovrà essere approvata dal Ministero delle poste e dei telegrafi d'accordo coi Ministri della guerra e della marina.

L'approvazione dei progetti ovvero le osservazioni definitive dovranno essere comunicate dal Ministero poste e telegrafi alla Italo Radio entro 60 giorni dalla loro presentazione. Trascorso questo termine senza comunicazione da parte del Ministero suddetto i progetti saranno dalla società ritenuti approvati senza riserva. Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà concedere alla società per giustificati motivi delle proroghe ai termini fissati per il completamento della stazione di Coltano e la fornitura e il montaggio delle stazioni di Napoli, Milano e Roma.

Queste proroghe non potranno essere superiori a 4 mesi per la stazione di Coltano, ad un anno per la stazione di Roma e a 6 mesi per le stazioni di Milano e Napoli.

Durante il periodo di proroga la Italo Radio dovrà pagare una penalità di L. 1500 al giorno per la stazione di Roma, di L. 1250 per quella di Coltano e di L. 600 per quelle di Milano e di Napoli.

Qualora al termine dei periodi suaccennati le stazioni principali di Coltano, Roma e Milano non fossero completate ed attivate, la concessione sarebbe revocata per tutte le stazioni.

Se invece non fossero attivate nei termini sopra stabiliti le stazioni di Genova, Trieste e Napoli, per ogni giorno di ritardo oltre detto termine, la Italo Radio sarà tenuta a pagare una penalità pari a L. 600 al giorno per ogni stazione.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi si riserva il diritto di far vigilare i lavori di costruzione delle nuove stazioni date in concessione.

Il collaudo tanto dei nuovi impianti quanto di quelli modificati e ampliati dalla società concessionaria, sarà eseguito da una Commissione tecnica nominata dallo stesso Ministero.

La società concessionaria entro i termini che saranno fissati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, dovrà apportare all'impianto le modificazioni che saranno dimostrate necessarie in base al collaudo.

Così l'esame dei progetti, come il collaudo, non implicano responsabilità alcuna da parte dello Stato.

Art. 7.

La Italo Radio dovrà, oltre all'affitto e al canone di uso di cui all'art. 3, corrispondere un canone del 2 % sugli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale. Gli introiti lordi si intendono costituiti dalla somma delle quote di qualsiasi introito, di spettanza della società, non depurate delle spese di esercizio, escluse quelle di pertinenza dello Stato e quelle relative agli interessi di somme depositate presso le banche ed ai dividendi di capitali investiti in azioni di altre società.

Fino a quando non sarà in esercizio un collegamento diretto per cavo fra l'Italia e l'America del Sud, il canone di cui sopra sarà elevato:

al 5 % per la frazione degli introiti lordi compresa fra 12 e 18 milioni di lire italiane;

al 10 % per la frazione superiore ai 18 milioni.

Inoltre la società dovrà corrispondere al Governo una compartecipazione sugli utili netti del capitale, quando gli utili netti superano il 7 % del capitale sociale.

Tale compartecipazione è stabilita nella seguente misura:

se gli utili netti superano il 7 % e non l'8 % spetta allo Stato 1/3 dell'eccesso sul 7 %;

se gli utili netti superano l'8 % allo Stato spetta la metà dell'eccesso sull'8 % più la compartecipazione precedente.

Agli effetti dell'obbligo assunto dalla Italo Radio nel comma 2° del presente articolo il fatto di un impegno che il Governo italiano assuma con altra compagnia di cavi che non sia quella italiana ma che obblighi il Governo italiano a istradare sia pure indirettamente per cavo quel traffico telegrafico che secondo la Convenzione stipulata con la Compagnia italiana dei cavi sottomarini il 5 febbraio 1923 sarà riservato al cavo italiano per l'America del Sud e parificato alla condizione del collegamento diretto per cavo fra l'Italia e l'America del Sud.

Art. 8.

La società nell'impostazione del suo bilancio annuale indipendentemente dalle spese di manutenzione e di rinnovamento del materiale richiesto dal progresso della tecnica potrà costituire un fondo

di ammortamento dei capitali impiegati negli impianti mediante accantonamento di una somma annua non superiore al 5 % dell'importo di detti capitali.

Qualora la società intendesse eseguire ammortamenti per una quota annua superiore al 5 %, le quote di prelievo relative non potranno dedursi ai fini del conteggio della partecipazione del Governo agli utili netti.

Art. 9.

La Italo Radio applicherà a tutti i telegrammi scambiati radiotelegraficamente le disposizioni della convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra 1912 e relativi regolamento e protocollo finale, come pure quelli della convenzione telegrafica di Pietrogrado 10-22 luglio 1875 e relativi regolamenti di servizio (revisione di Lisbona) e tutti gli ulteriori atti internazionali che eventualmente sostituissero o modificassero i regolamenti succitati.

Le tariffe relative alla corrispondenza radiotelegrafica pubblica con l'estero saranno stabilite e regolate in conformità delle convenzioni internazionali che saranno vigenti. Esse saranno stabilite di comune accordo fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la società entro i seguenti limiti:

1° *Regime europeo.* — Le tasse non potranno essere inferiori a quelle delle linee telegrafiche per la via meno costosa;

2° *Regime extra europeo.* — Le tasse dovranno essere uguali alle tariffe usate dalle Compagnie radio telegrafiche tedesche, inglesi e francesi per le comunicazioni fra quei paesi e i paesi extra europei coi quali fanno servizio, quando queste tariffe siano uguali fra loro; in caso diverso le tariffe delle comunicazioni da o per l'Italia non dovranno mai essere superiori alle più elevate o inferiori alle più basse.

Per gli altri paesi extraeuropei pei quali le Compagnie suddette non fanno servizio, le tasse dovranno essere stabilite di comune accordo fra la società e il Ministero delle poste e dei telegrafi, ma non potranno essere superiori alle tariffe in vigore;

3° *Regime interno.* — Nella eventualità che le stazioni radio telegrafiche date in concessione scambino fra loro corrispondenza radiotelegrafica ad uso del pubblico, le tariffe di tali radiotelegrammi saranno stabilite di comune accordo fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la società, ma non potranno essere inferiori a quelle telegrafiche vigenti;

4° *Regime fra Italia e sue Colonie.* — Per la eventualità che le stazioni radiotelegrafiche date in concessione scambino corrispondenza radiotelegrafica con le stazioni coloniali, le tariffe di tali radiotelegrammi saranno stabilite di comune accordo fra la Italo Radio, il Ministero delle poste e telegrafi e il Ministero delle colonie.

Art. 10.

Lo Stato collaborerà all'accettazione, al recapito, allo istradamento od all'inoltro sulle proprie linee dei radiotelegrammi che debbono proseguire per mezzo delle stazioni radiotelegrafiche concesse o che provengano da esse: in compenso le tasse o parte di tasse dovute dalla Italo Radio al Governo italiano per questo servizio sono qui appresso indicate.

SERVIZIO ESTERO.

a) Quando non vi sia alcuna prestazione d'opera da parte della Amministrazione dello Stato, a questo spetterà un quinto della tassa telegrafica normale, terminale o di transito per tutti i radiotelegrammi trasmessi, ricevuti o transitati per le stazioni radiotelegrafiche date in concessione;

b) Se esiste prestazione da parte dello Stato (accettazione o recapito) che non sia però una trasmissione telegrafica, allo Stato spetterà la metà della tassa terminale normale;

c) Se invece l'Amministrazione dei telegrafi dello Stato prestasse la propria opera per la trasmissione telegrafica, allo Stato spetterà tutta la tassa normale terminale o di transito, salvo che per i paesi limitrofi (Francia, Svizzera, Austria e Jugoslavia), per i quali, in ogni caso, sarà corrisposta allo Stato soltanto la metà della tassa terminale normale;

d) La quota radiotelegrafica che spetta all'Italia sarà devoluta per intero alla Italo Radio.

E' fatta però eccezione per i telegrammi che da una stazione radiotelegrafica estera venissero inoltrati per il tramite delle stazioni radiotelegrafiche italiane, date in concessione, ad altre stazioni radiotelegrafiche estere. Per questi radiotelegrammi un quinto della tassa radiotelegrafica spettante alla società dovrà essere corrisposto all'Amministrazione dello Stato.

SERVIZIO MARITTIMO.

a) Se non vi è alcuna prestazione da parte dell'Amministrazione dello Stato, questa percepirà un decimo della tassa normale italiana terrestre;

b) Se invece vi è prestazione da parte dell'Amministrazione dello Stato in concorso con la società concessionaria, anche per la trasmissione, lo Stato percepirà la metà della tassa italiana terrestre.

La tassa radiotelegrafica costiera italiana spetterà in ogni caso alla società concessionaria.

Tutte le tasse terminali e le eventuali tasse di transito dovute ad altri Stati per i telegrammi scambiati nelle stazioni della Italo Radio sono a carico della società medesima che dovrà corrisponderle per il tramite del Governo italiano.

Le contabilità dovranno essere liquidate trimestralmente.

SERVIZIO INTERNO.

a) Qualora non vi sia alcuna prestazione da parte dell'Amministrazione dello Stato, questa percepirà un quinto della tassa normale;

b) Qualora vi sia prestazione da parte dello Stato (accettazione o recapito), esclusa ogni trasmissione telegrafica, lo Stato percepirà un terzo della tassa normale;

c) Qualora l'Amministrazione dello Stato prestasse la propria opera anche per la trasmissione telegrafica, lo Stato percepirà metà della tassa normale.

SERVIZIO FRA ITALIA E SUE COLONIE.

Per l'eventualità che le stazioni radiotelegrafiche date in concessione scambino corrispondenza radiotelegrafica con le stazioni coloniali, la ripartizione delle tasse terminali e di transito sarà fatta con le norme che regolano tale ripartizione per il servizio interno.

Art. 11.

Il Governo italiano si impegna di appoggiare alle stazioni radiotelegrafiche concesse il traffico qui appresso indicato, semprechè non porti l'indicazione « per filo ».

Servizio extra europeo. — Tutti i telegrammi con l'indicazione di « via Italo Radio » e tutti quelli senza indicazione di vie diretti a quei paesi pei quali esista una comunicazione radiotelegrafica diretta o indiretta e pei quali fino alla data della stipulazione della presente convenzione non esiste alcun impegno dello Stato che lo obblighi ad istradare il traffico per altra via.

Servizio europeo. — Tutti i telegrammi a destinazione della Francia, Germania, Inghilterra, Cecoslovacchia, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Rumania, Bulgaria e Turchia con l'indicazione di « via Italo Radio » e tutti quegli altri telegrammi che lo Stato d'accordo con la società riterrà opportuno istradare a mezzo delle stazioni radiotelegrafiche concesse.

Servizio costiero. — Tutti i telegrammi spettanti alle stazioni di Genova, Napoli e Trieste in base alle convenzioni internazionali.

Servizio interno italiano. — Tutti i telegrammi istradati « via Italo Radio » e tutti quelli che lo Stato riterrà opportuno istradare a mezzo delle stazioni di Milano, Genova, Napoli e Trieste, specialmente in caso di interruzioni delle vie telegrafiche ordinarie.

La società avrà il diritto di trasmettere per via radio a mezzo delle proprie stazioni tutti i telegrammi provenienti dalle diverse città del Regno che devono essere istradati per la via radio all'estero e viceversa.

La società potrà esercitare questo diritto nel caso che non sia messo a sua esclusiva disposizione un collegamento diretto speciale.

La società concessionaria non potrà attivare lo scambio della corrispondenza radiotelegrafica se non con stazioni per le quali abbia ottenuto la preventiva approvazione del Governo italiano, il quale si riserva il diritto di esigere dalla società l'attivazione del servizio anche con altre stazioni di suo gradimento.

La società si obbliga, ogni qualvolta il Governo lo richieda, di fare servizio di ricezione e trasmissione di radiotelegrammi da e per le stazioni coloniali italiane.

La società dovrà comunicare tempestivamente al Ministero delle poste e dei telegrafi, per la relativa approvazione, gli orari del servizio con le altre stazioni radiotelegrafiche internazionali.

Art. 12.

La Italo Radio si impegna di mantenere le stazioni avute in concessione in piena efficienza con funzionamento continuo e regolare in dipendenza del traffico che deve aver corso senza alcun ritardo.

Si impegna altresì di introdurre a proprio carico nelle stazioni concesse tutti gli ampliamenti, le trasformazioni e i perfezionamenti necessari per mantenere in efficienza le stazioni stesse secondo i progressi della tecnica e per eliminare quanto più è possibile i parassiti.

Le condizioni tecniche delle stazioni radiotelegrafiche date in concessione dovranno essere tali da assicurare in ogni tempo il servizio in duplice con gli apparecchi più perfezionati e con una velocità non inferiore a quella che si ottiene nelle migliori stazioni radiotelegrafiche internazionali in esercizio.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà la facoltà di fare eseguire a tutte spese della società concessionaria i lavori che per i fini sopra indicati riconoscerà necessari qualora detta società debitamente invitata, non vi provveda regolarmente e direttamente nel termine all'uopo assegnato.

Il Ministero si rivarrà delle spese verso la società prelevandole dalla cauzione che deve essere reintegrata nel termine di un mese dalla data della richiesta.

La Italo Radio si impegna inoltre di utilizzare qualunque nuovo sistema di emissione o di ricezione che la Compagnie générale de télégraphie sans fils e la Telefunken adotteranno nelle loro rispettive stazioni in Francia e in Germania destinate alle radiocomunicazioni a grande distanza. E' fatto obbligo alla società concessionaria di dotare fino dall'inizio e permanentemente le stazioni avute in concessione di una riserva di pezzi di ricambio in numero sufficiente per assicurarne il funzionamento durante due anni consecutivi.

Tutte le controversie che sorgessero per le disposizioni del presente articolo saranno rimesse al giudizio del collegio arbitrale dell'articolo 43.

Art. 13.

La Italo Radio dovrà, per quanto possibile, acquistare in Italia da ditte italiane, il materiale necessario agli impianti.

La Italo Radio si mpegna di organizzare entro un periodo di mesi 18 dalla pubblicazione del decreto di approvazione della presente convenzione, la fabbricazione in Italia di apparecchi e dispositivi coperti da brevetti delle C. F. d. T. Telefunken, della Compagnie générale d. T. s. F. e della Société Française Radio Electrique e in genere di organizzare la fabbricazione in Italia di materiali radioelettrici secondo le possibilità e le necessità del mercato industriale.

Art. 13-*bis*.

Lo Stato e gli eventuali altri concessionari sono liberi di usare apparecchi radiotelegrafici di qualsiasi genere.

La Italo Radio si impegna a non stipulare con altre società estere e nazionali contratti e convenzioni che siano in contrasto con questo principio di assoluta libertà.

Art. 14.

Il Governo si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no le eventuali cessioni di concessioni che la Italo Radio credesse di fare ad altre Compagnie. Non sarà quindi riconosciuta alcuna cessione che non sia stata precedentemente autorizzata dal Governo. In ogni caso la cessione dovrà essere subordinata alla accettazione integrale da parte delle nuove Compagnie di tutte le clausole e condizioni contenute nella presente convenzione.

Anche nel caso di sub-cessione la Italo Radio risponde in proprio di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art. 15.

I telegrammi di Stato spediti da autorità italiane della madre Patria e delle Colonie e da quelle residenti all'estero, godranno sul percorso radiotelegrafico di un ribasso almeno del 50 % sulla tariffa ordinaria.

Uguale ribasso dovrà essere concesso ad una agenzia di informazioni italiana che sarà autorizzata dallo Stato limitatamente a 100 mila parole all'anno da diramare contemporaneamente a tutte le stazioni corrispondenti.

Ove la Italo Radio conceda ad altre agenzie o alla stampa riduzioni uguali o superiori a quella sopra indicata, dovrà concedere alle agenzie di informazioni di cui al primo capoverso del presente articolo, una ulteriore riduzione di guisa che tale agenzia goda sempre di una tariffa di almeno un terzo inferiore a quella concessa a qualunque altra agenzia e di un decimo inferiore a quella concessa alla stampa.

Sono soggette ad una riduzione del 30 %, limitatamente alla parte di tassa spettante alla Italo Radio, le tariffe per le comunicazioni radiotelegrafiche di bordo per il servizio esclusivo degli emigranti.

Sono esonerati da ogni tassa i radiotelegrammi relativi ai segnali di soccorso lanciati dalle navi in pericolo e quelli scambiati successivamente con le stazioni di bordo, che rispondono alle chiamate di soccorso.

Art. 16.

La presente convenzione è limitata ai servizi radiotelegrafici e alle stazioni indicati nell'articolo 1. Se la Italo Radio vorrà stabilire stazioni private per l'espletamento del servizio affidatole, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero delle poste e dei telegrafi che stabilirà gli oneri relativi e le condizioni di esercizio.

Art. 17.

Gli impianti di speciali stazioni riceventi all'interno per comunicazioni trasmesse dalle stazioni radiotelegrafiche date in concessione con la presente convenzione, non potranno effettuarsi che in seguito ad autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi e a condizione da stabilire di accordo col medesimo.

La società non può negare il regolare scambio di corrispondenza con altra stazione interna od estera, quando tale scambio sia desiderato dal Governo.

Art. 18.

Il personale sociale direttivo, amministrativo, tecnico ed esecutivo della Italo Radio dovrà essere di nazionalità italiana o di gradimento del Ministero delle poste e telegrafi.

Quest'obbligo si estende anche, per quanto sarà consentito, alle stazioni estere che eventualmente potrebbero essere impiantate od esercitate per conto della Italo Radio.

Un terzo almeno del personale dirigente, tecnico, operatore, o comunque impiegato nelle stazioni deve appartenere ai ruoli dei militari in congedo (riserva navale o dell'esercito).

I radiotelegrafisti dovranno essere abilitati al servizio secondo il disposto dell'art. 17 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067.

In via eccezionale la società potrà essere autorizzata ad impiegare personale straniero unicamente durante l'impianto e l'avviamento delle stazioni non oltre però i 6 mesi di esercizio di ciascuna stazione e limitatamente alla medesima.

L'avviamento deve considerarsi ultimato dopo 6 mesi dalla prima prova.

Il numero delle persone straniere non dovrà in nessun caso superare un quarto del contingente totale del personale addetto a ciascuna stazione.

L'impiego di personale straniero dovrà essere limitato ai soli servizi tecnici di impianto e di manutenzione del macchinario ed al servizio commerciale: il personale operatore (telegrafisti e radiotelegrafisti) ed amministrativo, dovrà essere esclusivamente italiano.

Durante i lavori di ingrandimento della stazione di Coltano sarà vietato al personale straniero di lavorare nei locali adibiti al traffico regolare della stazione.

Dopo il primo semestre di esercizio di ciascuna stazione la società non potrà impiegare personale straniero.

Durante l'impianto, l'avviamento e l'esercizio delle stazioni dovrà essere consentita la presenza di personale governativo, il quale, oltre ad esercitare il controllo tecnico di cui all'art. 25, dovrà essere istruito e posto in grado di assumere il funzionamento e la direzione dei servizi, in caso di necessità, a richiesta del Governo.

La Italo Radio si impegna di eseguire il montaggio delle stazioni concesse con operai italiani e prevalentemente con personale che prestò servizio specializzato nella R. marina, nel R. esercito e nell'Amministrazione postale telegrafica.

Tutte le modalità e condizioni espresse nel presente articolo dovranno essere intese come patti di assoluto rigore senza dei quali l'Amministrazione non avrebbe fatto luogo alla presente convenzione.

Art. 19.

La Italo Radio è autorizzata anche all'accettazione ed al recapito di telegrammi. Questi telegrammi però non potranno essere inoltrati e recapitati se non pel tramite di ufficiali telegrafici dello Stato, che all'atto dell'accettazione e all'atto delle registrazioni per il recapito dovranno controllare che i telegrammi stessi non contravvengono alle disposizioni contenute nella guida amministrativa o nelle altre norme che potranno essere emanate circa l'arresto dei telegrammi.

A tale scopo il Ministero delle poste e dei telegrafi consentirà che facciano parte del personale di accettazione e recapito negli uffici della Italo Radio ufficiali telegrafici dello Stato, lo stipendio e le altre competenze accessorie dei quali sarà dalla Italo Radio rimborsato al Ministero delle poste e dei telegrafi.

La Italo Radio potrà corrispondere inoltre pel tramite del Ministero delle poste e telegrafi a detti impiegati un compenso proporzionale al loro lavoro.

Detti impiegati saranno soggetti alle norme interne della Italo Radio sotto gli ordini diretti del consigliere delegato della società stessa, il quale potrà richiedere la loro sostituzione ogni qualvolta sarà riconosciuto necessario nello interesse del servizio.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e garantire il segreto telegrafico e di rispondere dell'operato dei suoi dipendenti.

Art. 20.

Il servizio delle stazioni date in concessione con la presente convenzione dovrà procedere sotto la osservanza di tutte le disposizioni che sono e saranno vigenti per le comunicazioni senza fili.

Art. 21.

La Italo Radio effettuerà entro 15 giorni dalla data della firma della presente convenzione, un deposito cauzionale di L. 1,000,000 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contenuti nella presente convenzione. Questo deposito dovrà essere effettuato in numerario o in titoli dello Stato al tasso corrente.

Gli interessi della somma depositata saranno di spettanza della Italo Radio.

Nei casi di revoca, contemplati nelle leggi e nella presente convenzione, lo Stato avrà il diritto di incamerare la cauzione e di prendere possesso degli impianti, con le condizioni e le modalità indicate nell'art. 31.

In tali casi lo Stato rimane esonerato così da ogni responsabilità nei riguardi dei terzi, come dall'obbligo di conservare il personale e di corrispondergli alcune indennità.

Per irregolarità di servizio o per inadempienze agli obblighi della presente convenzione, per le quali non sia applicabile la revoca, la società sarà passibile di ammende le quali verranno fissate entro i limiti da 1000 a 100,000 lire, dal Ministero delle poste e dei telegrafi previo conforme parere della Commissione tecnico-legale di cui all'art. 5 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, senza che in conseguenza di tali ammende la società stessa rimanga esonerata da eventuali responsabilità nei riguardi dei terzi.

Quando in un anno siano state inflitte più ammende per un ammontare complessivo di L. 60,000, lo Stato previo conforme parere della Commissione suddetta ha facoltà di pronunciare la revoca a tutti i suoi effetti.

Art. 22.

Qualora il Governo ritenesse di impiantare altre stazioni R. T. in Italia o nelle Colonie avrà libertà di costruirle ed esercitarle per conto proprio ovvero di accordare le concessioni ad altri Enti o società dando però in tal caso la preferenza, a parità di condizioni tecniche ed economiche, alla Italo Radio, semprechè questa, entro 2 mesi dalla data della lettera comunicante le condizioni suindicate, abbia accettata la concessione stessa.

S'intende che questa preferenza, non si estende ai servizi di Broadcasting, di radiotelefonia, di onde guidate, a quelli a bordo delle navi ed a qualsiasi altro servizio non considerato fra quelli dati in concessione con la presente convenzione.

Nel caso di nuove concessioni il Governo stabilirà le norme atte ad evitare che le nuove stazioni possano interferire coi servizi dati in concessione alla Italo Radio.

Quando il Governo si valga della facoltà di cui al primo comma del presente articolo per l'impianto e l'esercizio, sia diretto che in concessione, di stazioni radiotelegrafiche stabilirà che per i telegrammi da avviare per mezzo delle nuove stazioni non possa essere usata la indicazione generica di « Via Radio » ma debba adoperarsi quella di « Radio » preceduta da un termine specificativo.

Art. 23.

La società concessionaria non avrà diritto ad alcuna indennità se il Governo italiano in caso di guerra o per motivi insindacabili di ordine pubblico sospenderà parzialmente o totalmente il servizio delle stazioni radiotelegrafiche date in concessione. In tali casi il Governo potrà anche prendere possesso delle stazioni, degli uffici e del materiale della società per esercitare il servizio in sua vece limitatamente al periodo imposto dalle ragioni di guerra o di ordine pubblico.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi accrediterà alla società l'importo delle tasse ad essa spettanti per la corrispondenza che ha avuto corso per mezzo delle stazioni suddette, dedotte le spese.

Nei casi di sospensione del servizio, considerati dallo art. 13 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, all'atto della consegna della stazione al Regio governo sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dei singoli apparati. Al momento della riconsegna al concessionario, se il funzionamento della stazione e lo stato degli apparati risulterà regolare, nessuna indennità ulteriore sarà dovuta al concessionario; in caso diverso lo Stato rimetterà in pristino la stazione in base a perizia tecnica, da eseguirsi da un collegio di tre periti nominati uno dal Ministero poste e telegrafi, uno dalla Italo Radio, ed il terzo di comune accordo tra le parti ed in mancanza di accordo dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 24.

La Italo Radio ha l'obbligo di provvedere a tutte sue spese al collegamento di ciascuna stazione radiotelegrafica coi propri uffici di accettazione e recapito e questi dovranno essere collegati pure a spese della società coll'ufficio telegrafico governativo.

La società ha altresì l'obbligo di provvedere agli eventuali collegamenti fra le stazioni trasmittenti e le corrispondenti stazioni riceventi, nonchè fra esse e gli uffici telegrafici governativi.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi lascerà a disposizione della stazione di Coltano le linee telegrafiche di collegamento attualmente in servizio tra Coltano e Roma, e tra Coltano e Milano. Saranno a carico della Italo Radio le spese di manutenzione dei suddetti due collegamenti telegrafici, le quali vengono fissate in ragione di L. 100 per ogni chilometro di linea.

Art. 25.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà sempre il diritto di controllare a mezzo dei suoi funzionari l'esercizio tecnico ed amministrativo nelle stazioni date in concessione.

La Italo Radio dovrà permettere l'accesso nelle stazioni e negli uffici ai funzionari delegati dal Ministero e mettere a loro disposizione i registri e le carte contabili relative ai servizi.

La società concessionaria si sottoporrà a tutte le misure contabili che l'Amministrazione telegrafica riterrà necessarie per la liquidazione dei conti dei radiotelegramma, come pure di dare visione, fornire l'originale e la copia di qualsiasi documento relativo all'accettazione, inoltro o recapito della corrispondenza che venisse richiesto dall'Amministrazione telegrafica o dai suoi funzionari delegati, per qualsiasi motivo.

La Italo Radio dovrà trasmettere al Ministero delle poste e dei telegrafi il bilancio annuale dell'azienda entro un mese dalla sua approvazione.

Sulle risultanze del bilancio presentato, il Ministero delle poste e dei telegrafi si riserva la facoltà di eseguire le opportune indagini.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, della guerra e della marina sono autorizzati a mandare il proprio personale per istruzione presso le stazioni radiotelegrafiche con la presente convenzione date in concessione.

Art. 26.

Il Governo si riserva il diritto di riscatto dopo 15 anni dalla data della presente convenzione con preavviso di un anno e alle condizioni indicate nell'art. 11 del R. decreto 8 febbraio 1923, numero 1067.

In tale caso il Governo rientra in possesso delle stazioni di Roma, Coltano, Genova e Trieste cedute in uso con le condizioni e modalità indicate nel successivo art. 31.

Art. 27.

La società concessionaria garantisce che le stazioni avute in concessione, saranno ammesse alla corrispondenza radiotelegrafica con tutte le stazioni sia della Compagnie générale de télégraphie sans fil e della Telefunken, sia di quelle società e compagnie estere colle quali le suddette due società hanno stretto degli accordi, ed in particolare col Commercial radio international comittee (Sindacato A. E. F. G.) e che esse godranno per quanto riguarda le tariffe, gli orari, le precedenze e ogni altra condizione di traffico come la ripartizione del medesimo, della perfetta uguaglianza di trattamento che è riservato alle contraenti del suddetto Commercial radio international comittee (Sindacato A. E. F. G.).

La società concessionaria dichiara inoltre di avere ottenuto dalle anzidette due società il preciso impegno che esse diano il loro valido appoggio presso il Commercial radio intenational comittee (Sindacato A. E. F. G.) con tutti i mezzi a loro disposizione per la sua ammissione nel consorzio o nel sindacato stesso, ed essa Italo Radio si obbliga di assicurare che le società medesime mantengano siffatto preciso loro impegno.

Art. 28.

La Italo Radio dichiara che, oltre a disporre dei brevetti di sua proprietà per i servizi di cui è oggetto la presente convenzione essa, a seguito di accordi particolari conchiusi con la Socetà radioelettrica italiana e con la Società Radio Italia rispettivamente concessionaria in Italia dei diritti e brevetti della G. F. d. T. Telefunken e della Compagnie générale de télégraphie sans fil ha diritto per la durata e l'oggetto del presente contratto:

1° Di godere di tutti i vantaggi interessanti le radiocomunicazioni risultanti dagli accordi che la Telefunken G. F. d. T. e la Compagnie générale de télégraphie sans fil hanno e potranno conchiudere con tutte le Amministrazioni dello Stato e con tutte le società private di ogni Nazione;

2° Di disporre del concorso tecnico e commerciale delle predette due società di cui al precedente n. 1 del presente articolo nonchè del diritto di utilizzare dei brevetti di invenzione di cui le stesse anche in futuro avranno la proprietà e la disponibilità.

I vantaggi ed i diritti di cui sopra, sono trasmissibili allo Stato, se questo si sostituisce alla società in caso di revoca della concessione per colpa della compagnia o di riscatto.

Alla fine della concessione ed in caso di riscatto nessun compenso per diritti di brevetto dovrà essere corrisposto dal Governo italiano per gli apparecchi e dispositivi esistenti e costruiti e riprodotti per il rimanente periodo di validità dei brevetti stessi.

La Italo Radio dichiara di poter cedere e cede al R. governo per tutta la durata della presente convenzione il diritto di utilizzare per i suoi propri servizi di indole militare i brevetti presenti e futuri appartenenti alla Compagnie générale de télégraphie sans fil e alla G. F. d. T. Telefunken sempre che tale utilizzazione avvenga in apparecchi costruiti in officine o arsenali dello Stato.

Dichiara anche di poter autorizzare e autorizza il R. governo per tutta la durata della presente convenzione, a riprodurre e modificare negli arsenali e stabilimenti governativi i tipi di apparecchi fabbricati dalle due suddette compagnie, senza che queste possano pretendere compensi di sorta per diritto di brevetto alla condizione che tali apparati così fabbricati dovranno essere solamente utilizzati dallo Stato per i servizi da esso direttamente esercitati a scopo militare.

Art. 29.

La società concessionaria impiegherà 20,000,000 di lire nell'acquisto di azioni delle compagnie Radiotelegrafica Brazileira e Transradio International compagnia radiotelegrafica Argentina nelle quali sono interessate la Compagnie général de télégraphie sans fil e la Telefunken in modo che la Italo Radio sia rappresentata nei Consigli di amministrazione delle suddette compagnie e possa godere per le comunicazioni degli stessi vantaggi che godono le grandi società francesi e tedesche sopra menzionate.

La società concessionaria si impegna inoltre di entrare a far parte mediante conveniente acquisto di azioni, anche di altri consorzi che eventualmente si costituissero nelle altre Repubbliche americane o nell'Estremo Oriente e dichiara di avere avuto da parte della Società générale de télégraphie sans fils e della Telefunken l'assicurazione che esse sosterranno questa sua richiesta.

Art. 30.

Sono allegati alla presente convenzione di cui fanno parte integrante i seguenti atti, da cui risultano gli accordi dei quali è parola negli articoli 27, 28 e 29 della presente convenzione.

1° Lettera della Compagnie générale de télégraphie sans fils alla società Radio Italia per la cessione dei diritti e vantaggi alla società Italo Radio;

2° Lettera della società Telefunken alla Società radioelettrica italiana per la cessione dei diritti e vantaggi alla società Italo Radio;

3° Lettera della società Radio Italia alla società Italo Radio con la quale cede a questa i vantaggi ed i diritti di cui al n. 1°;

4° Lettera della Società radioelettrica italiana alla società Italo Radio con la quale cede a questa i vantaggi e i diritti di cui al n. 2°;

5° Lettera confidenziale della Compagnie générale de télégraphie sans fils al Governo italiano riguardante l'entrata della società Italo Radio nel comitato A. E. F. G.;

6° Lettera confidenziale della società Telefunken al Governo italiano riguardante l'entrata della società Italo Radio nel comitato A. E. F. G.;

7° Procura del signor ing. Hyticas della Compagnie générale de télégraphie sans fil;

8° Procura del barone Gebsattel della società Telefunken.

Art. 31.

Alla fine della concessione il R. governo rientra in possesso dei terreni, edifici e materiali dati in uso, per le stazioni di Genova, Trieste, Coltano e Roma, restando a carico della società concessionaria l'indennizzo allo Stato per tutti i deterioramenti che agli edifici ed al materiale risultassero apportati, nell'intesa che il complesso degli impianti che verranno consegnati allo Stato dovrà avere, al prezzo ragguagliato dal valore della lira-oro sul mercato di allora, un valore uguale a quello riconosciuto agli impianti dati in uso all'inizio della concessione, valutati a norma dell'articolo 36.

Nel caso di minor valore, la società dovrà corrispondere al Governo la differenza. Nel caso di maggior valore il Governo si riserva la facoltà di compensare il maggior valore ovvero di rifiutare una parte di materiale corrispondente al maggior valore stesso.

Le operazioni di stima saranno effettuate da un collegio peritale costituito secondo le norme dell'articolo 23.

Per la stazione di Roma il Governo avrà la facoltà di rilevare a prezzo di stima i fabbricati, i terreni, ed ogni apparecchio e macchinario, compensando l'eventuale maggior valore in conformità di quanto è prescritto nel presente articolo.

Per quanto concerne i terreni, i fabbricati, i materiali, gli impianti ed ogni altra cosa non dati in uso ma provveduti dalla società a sue spese, il Governo avrà facoltà di acquistarli a prezzi di stima, ovvero di autorizzare la società ad alienarli.

Art. 32.

Nel caso in cui la Italo Radio costituisse società sussidiarie per l'esercizio di comunicazioni radiotelegrafiche in altri paesi, tali società sussidiarie dovranno per quanto compatibile con le convenzioni esistenti con i loro rispettivi Governi, conformarsi a tutte le condizioni di italianità stabilite nella presente convenzione.

In ogni caso l'ipotesi di cui al precedente comma non potrà avverarsi, senza che la Italo Radio abbia ricevuto dal Governo italiano formale autorizzazione.

Art. 33.

La concessione delle stazioni considerate nella presente convenzione, è subordinata al completo adempimento di tutti gli impegni assunti, ed all'osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, per tutto quanto non sia previsto nella presente convenzione.

Art. 34.

La società concessionaria assume l'impegno che tanto per l'ubicazione quanto per i dispositivi e le caratteristiche i suoi impianti non rechino alcun pregiudizio a tutti i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici compresi quelli militari, nonchè ai servizi di radiotelegrafia e radioaudizione circolari.

A tal fine la società dovrà adottare a prorie spese quei provvedimenti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione telegrafica, saranno ritenuti necessari.

Art. 35.

Un collegio peritale costituito secondo le norme dell'articolo 23 procederà all'inventario dei beni mobili ed immobili che vengono ceduti in uso alla società stessa e redigerà al riguardo regolare verbale da cui risulti il valore singolarmente attribuito ai beni medesimi.

Ai materiali forniti dalla Telefunken per la stazione di Roma non potrà essere attribuito un valore inferiore a quello pagato dallo Stato.

Questa commissione inizierà il suo lavoro appena la presente convenzione diventi esecutiva. Per la stazione di Coltano però, il cui funzionamento è completamente e provvisoriamente lasciato alla Regia marina nei termini dell'articolo 3, la consegna dei materiali si inizierà dopo che la R. marina abbia provveduto al collaudo, sempre non oltre la data del 31 dicembre, stabilita nel detto articolo 3.

Art. 36.

Il canone, la percentuale e le compartecipazioni di cui all'articolo 8 dovranno essere versati dalla società entro i 15 giorni successivi alla approvazione del bilancio annuale.

Il pagamento delle quote trimestrali relative alle percentuali ed alle tasse considerate nell'articolo 10 dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di accettazione dei relativi deconti.

In caso di ritardo dei pagamenti suddetti, come pure nel pagamento del canone annuo di cui all'articolo 3, sarà applicata un'ammenda non superiore a L. 1000 che dovrà essere versata entro 15 giorni.

In caso di inadempienza il Governo avrà facoltà di procedere alla revoca della concessione.

Art. 37.

La società concessionaria assume impegno di sostituirsi al Ministero delle poste e telegrafi in tutti gli obblighi da esso assunti in dipendenza della convenzione stipulata a Livorno il 10 novembre 1921 con la Società ligure-toscana di elettricità per la fornitura della energia elettrica necessaria per il funzionamento della stazione radiotelegrafica di Coltano, e di sostituirsi al Ministero della marina per quanto concerne l'alternatore ad alta frequenza di quella stazione.

Art. 38.

La Italo Radio si impegna di presentare entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva la presente convenzione, un programma di lavoro da svolgere o direttamente o a mezzo di società da costituire in altri Stati europei od extra europei.

Art. 39.

In base ai progetti esecutivi la società Italo Radio procederà a nome dello Stato alla espropriazione e all'occupazione dei terreni, fabbricati o diritti reali immobiliari necessari per le stazioni concesse con la presente convenzione, per le loro dipendenze ed accessori e per lo svolgimento dei servizi connessi, provvedendo alla liquidazione delle relative indennità sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

Art. 40.

Per quanto non è previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni delle leggi e dei decreti vigenti.

Art. 41.

Tutte le controversie che sorgessero durante l'applicazione della convenzione e fermo restando il disposto dell'articolo 28 circa l'adito a un collegio peritale, sono rimesse all'esame di un collegio arbitrale formato da cinque membri, due nominati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, e due nominati dalla Italo Radio, ed il quinto nominato di comune accordo fra le parti oppure dal presidente della Corte di Cassazione di Roma. Esso giudicherà da amichevole compositore.

Art. 42.

La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato e gli atti e convenzioni allegati saranno sottoposti a registro con il diritto fisso di L. 1000.

Roma, addì 29 agosto 1923.

BENITO MUSSOLINI — GIOVANNI ANTONIO COLONNA DI CESARÒ — ARMANDO DIAZ — ALBERTO DE' STEFANI — LUIGI FEDERZONI — PAOLO DI REVEL.

Per la Società « Italo Radio »
(Società italiana per servizi radioelettrici)

PIER LORENZO PARISI — Ing. MARIO RAYNERI.
Testi: AURIO CARLETTI — G. BARONE RUSSO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle poste e dei telegrafi:
COLONNA DI CESARÒ.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2230.
Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate ad accettare il legato del cav. Bodio Achille.

N. 2230. R. decreto 7 ottobre 1923, con cui, su proposta del Ministro della guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate viene autorizzata ad accettare il legato di L. 2000, disposto in suo favore dal cav. Bodio Achille.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2233.
Erezione in Ente morale della Cassa di risparmio di Carbognano.

2233. R. decreto 15 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale la cassa di risparmio di Carbognano viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.

REGI DECRETI 15 ottobre 1923.
Variazione alle circoscrizioni elettorali delle sezioni commerciali dei distretti camerali di Firenze e di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, e l'art. 17 del regolamento per l'attuazione della legge predetta, approvato con Nostro decreto, in data 19 febbraio 1911, n. 245;
Visto il R. decreto 22 novembre 1921, che approvava la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio di Firenze;
Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 545, che stabilisce l'annessione del circondario di Rocca San Casciano alla provincia di Forlì ed il successivo 14 giugno 1923, n. 1445, che aggrega il circondario di Rocca San Casciano alla Camera di commercio di Forlì;
Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria di Firenze, in data 28 settembre 1923;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio e industria di Firenze, sono stabilite dalla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
La tabella delle sezioni elettorali della Camera predetta, approvata con R. decreto 22 novembre 1921, è abrogata.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Tabella delle Sezioni elettorali commerciali del Distretto camerale di Firenze.

Numero	Sede della sezione elettorale	Comuni componenti ciascuna sezione
1	Firenze I	Firenze
2	Id. II	Id.
3	Id. III	Id.
4	Id. IV	Id.
5	Id. V	Id.
6	Id. VI	Id.
7	Id. VII	Id.
8	Id. VIII	Id.
9	Id. IX	Id.
10	Bagno a Ripoli	Bagno a Ripoli
11	Barberino di Mugello	Barberino di Mugello
12	Barberino di Valdelsa	Barberino di Valdelsa
13	Borgo San Lorenzo	Borgo San Lorenzo
14	Brozzi	Brozzi
15	Campi Bisenzio	Campi Bisenzio - Calenzano
16	Capraia e Limite	Capraia e Limite
17	Carmignano	Carmignano
18	Casellina e Torri (Scandicci)	Casellina e Torri
19	Castelfiorentino	Castelfiorentino
20	Castelfranco di Sotto	Castelfranco di Sotto
21	Cerreto Guidi	Cerreto Guidi

Numero	Sede della sezione elettorale	Comuni componenti ciascuna sezione
22	Certaldo	Certaldo
23	Dicomano	Dicomano - Londa
24	Empoli	Empoli - Vinci
25	Fiesole	Fiesole
26	Figline Valdarno	Figline Valdarno
27	Firenzuola	Firenzuola
28	Fucecchio	Fucecchio
29	Galluzzo	Galluzzo
30	Greve	Greve
31	Incisa Valdarno	Incisa Valdarno
32	Lamporecchio	Lamporecchio
33	Larciano	Larciano
34	Lastra e Signa	Lastra e Signa
35	Marliana	Marliana
36	Marradi	Marradi - Palazzuolo di Romagna
37	Montaione	Montaione
38	Montale	Agliana - Montale
39	Montelupo Fiorentino	Montelupo Fiorentino
40	Montespertoli	Montespertoli
41	Montopoli Valdarno	Montopoli Valdarno
42	Pistoia I	Pistoia
43	Id. II	Id.
44	Id. III	Id.
45	Pontassieve	Pontassieve - Pelago
46	Prato Toscana	Prato Toscana - Cantagallo Montemurlo
47	Reggello	Reggello
48	Rignano sull'Arno	Rignano sull'Arno
49	S. Casciano Val di Pesa	S. Casciano Val di Pesa
50	San Godenzo	San Godenzo
51	S. Marcello Pistoiese	S. Marcello - Cutigliano - Sambuca - Piteglio
52	San Miniato	San Miniato
53	San Pietro a Sieve	San Pietro a Sieve
54	Santa Croce sull'Arno	Santa Croce sull'Arno
55	Santa Maria a Monte	Santa Maria a Monte
56	Scarperia	Scarperia
57	Serravalle Pistoiese	Serravalle Pistoiese
58	Sesto Fiorentino	Sesto Fiorentino
59	Signa	Signa
60	Tavarnelle	Tavarnelle
61	Vaglia	Vaglia
62	Vernio	Vernio
63	Vicchio	Vicchio

Roma, addì 15 ottobre 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e l'art. 17 del regolamento per l'attuazione della legge predetta, approvato con nostro decreto, in data 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. decreto 3 novembre 1913, modificato dal R. decreto 20 ottobre 1921, che approva la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed industria di Teramo;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria che ha sede nella predetta città, in data 13 luglio 1923;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio e industria di Teramo sono stabilite dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La tabella delle sezioni elettorali della Camera predetta, approvata con R. decreto 3 novembre 1913, modificata dal R. decreto 20 ottobre 1921, è abrogata.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Nuova tabella della circoscrizione elettorale commerciale per la provincia di Teramo.

N. Sezione	Capoluogo di sezione	Comuni componenti la sezione
1	Atri	Atri Castilenti Cellino Attanasio Montefino Mutignano Silvi
2	Castellamare Adriatico	Cappelle sul Tavo Castellamare Adriatico Montesilvano Spoltore
3	Catignano	Alanno Brittoli Carpineto Nora Catignano Civitaquana Cugnoli Nocciano Vicoli
4	Città S. Angelo	Città S. Angelo Elice
5	Giulianova	Giulianova Mosciano S. Angelo Tortoreto
6	Montorio al Vomano	Castel Castagna Castelli Castiglione Valle Cortino Crognaleto Fano Adriano Montorio al Vomano Isola del Gran Sasso Pietracamela Tossicia
7	Penne	Arsita Bisenti Castiglione Messer Raimondo Civitella Casanova Collecorvino Farindola Loreto Aprutino Montebello di Bertona Moscufo Penne Picciano Villa Celliera
8	Rosburgo (Montepagano)	Montepagano Morro d'Oro Motaresco

N. Sezione	Capoluogo di sezione	Comuni componenti la sezione
9	Nereto	Ancarano Colonnella Controguerra Corropoli Nereto S. Egidio alla Vibrata Sant'Omero Torano Nuovo
10	Pianella	Cepagatti Pianella Rosciano
11	Teramo	Basciano Bellante Campli Canzano Castellalto Cermignano Civitella del Tronto Penna S. Andrea Rocca S. Maria Teramo Torricella Sicura Valle Castellana
12	Torre de' Passeri	Castiglione a Casauria Corvara Pescosansonesco Pietranico Torre de' Passeri

Approvata dalla Camera di commercio e industria di Teramo nell'adunanza del 13 luglio 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1923.
Nuovi prezzi del denaturante generale e dei denaturanti speciali per gli spiriti destinati alle industrie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 19 del testo unico di leggi sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704;
Veduto l'art. 118 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;
Veduto il Ministeriale decreto 21 agosto 1922, n. 4595;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Il prezzo del denaturante generale per ogni ettolitro di alcool sottoposto all'adulterazione è stabilito in L. 45.

Art. 2.

Il prezzo dei denaturanti speciali da adoperarsi nelle industrie ammesse a fruire delle agevolezze consentite all'alcool adulterato, oppure a scopi scientifici e sanitari, è stabilito nella misura indicata nella unita tabella *A*.

Art. 3.

Ai denaturanti generale e speciali ancora esistenti negli appositi locali voluti dall'articolo 121 del regolamento anzidetto sono applicati i prezzi fissati col presente decreto, che andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

TABELLA *A*.

N° d'ordine	Industrie od Enti agevolati per l'uso dell'alcool adulterato	Quantità di denaturante per ettolitro di spirito		Prezzo — Lire
1	Etere solforico	litri	1 —	9 —
2	Vernici	»	4 —	50 —
3	Vernici per recipienti da birra	»	4 —	57 —
4	Dermoid patent	»	4 —	57 —
5	Collodio	»	4 —	61 —
6	Seta artificiale	»	4 —	61 —
7	Carte per fotografie preparate con gelatina al bromuro	»	6 —	89 —
8	Lysoform.	»	4 ½	67 —
9	Inchiostri per timbri	»	4 —	63 —
10	Soluzione refrigerante per birre	»	3 —	46 —
11	Entomofobo	Kg.	0.3	7 —
12	Cloroformio.	litri	4 —	58 —
13	Musei	»	10 —	130 —
14	Ospedali	»	5 —	36 —
15	Celluloide	»	9 —	131 —

Roma, addì 10 ottobre 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO COMMISSARIALE 12 ottobre 1923.
Approvazione della tabella organica dei militari del corpo equipaggi della R. aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della R. aeronautica;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tabella *A* organica dei militari del corpo equipaggi della R. aeronautica.

I militari predetti esercitano le funzioni relative alle singole specialità stabilite per i servizi dell'Aeronautica.

Art. 2.

L'uniforme per i detti militari è quella stabilita dal regolamento sulle uniformi.

Art. 3.

Gli stipendi, le paghe e l'indennità militare sono stabilite dall'annessa tabella *B*.

Art. 4.

Il Comando generale della R. aeronautica nella prima applicazione del presente decreto, su proposta dei comandi locali, potrà conferire le nomine ai vari gradi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina già in servizio nell'Aeronautica che per le funzioni disimpegnate ne siano meritevoli.

Eccezionalmente potranno essere conferite nomine a militari del R. esercito e della R. marina che dimostrino di avere la necessaria attitudine e la speciale capacità.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti saranno emanate le norme concernenti il reclutamento e l'avanzamento dei militari di bassa forza del corpo equipaggi della R. aeronautica.

Art. 6.

A tutti i sottufficiali del corpo anzidetto sarà corrisposta all'atto della nomina, una indennità vestiario di L. 650.

Ai primi avieri, avieri scelti ed avieri, compete il corredo di prima vestizione stabilito per i militari della R. aeronautica.

Art. 7.

Sono applicabili ai militari del corpo equipaggi della Regia aeronautica le norme vigenti che regolano lo stato, l'anzianità e la pensione dei militari del corpo Reali equipaggi della R. marina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1923.

Il Ministro delle finanze: De' Stefani.

Il Vice commissario: Finzi.

Tabella A.

Tabella organica dei sottufficiali e militari di truppa del corpo equipaggi della R. aeronautica.

Marescialli di 1ª classe	N.	108
Marescialli di 2ª classe	»	174
Marescialli	»	266
Sergenti maggiori	»	350
Sergenti	»	555
Primi avieri	»	1504
Avieri scelti	»	1250
Avieri	»	4968

Tabella *B*.

Tabella degli assegni dei sottufficiali e militari di truppa del corpo equipaggi della R. aeronautica.

Grado e qualifica	Stipendio		Paga giornaliera		Indennità militare mensile (1)	Note
	massimo	minimo	massima	minima		
Maresciallo di 1ª classe	10,500	6,800	—	—	35	(1) L'indennità militare per i sottufficiali che siano ammogliati o vedovi con prole, viene aumentata di L. 60.
Maresciallo di 2ª classe	7,300	5,800	—	—	35	
Maresciallo	6,300	4,800	—	—	35	
Sergente maggiore	—	—	13 —	9 —	30	
Sergente	—	—	8,50	5 —	20	
Primo aviere	—	—	2,50	1,90	—	
Aviere scelto	—	—	1 —	0,80	—	
Aviere	—	—	0,70	0,50	—	

N.B. — Ai sottufficiali compete altresì la razione in contanti ed il trattamento tavola. Quando essi partecipano alle mense, il relativo ammontare è devoluto alle mense stesse.

Roma, addì 12 ottobre 1923.

Il Ministro per le finanze
De' Stefani.

Il Vice commissario
A. Finzi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Svincolo di cauzione alla Società torinese di assicurazione contro i danni del furto.

La Società torinese di assicurazione contro i danni del furto (S. T. A F.) in liquidazione, con sede in Torino, ha inoltrato domanda di svincolo della cauzione a suo tempo costituita a garanzia dei propri assicurati, asserendo di avere estinti tutti gli impegni assicurativi assunti in Italia.

Si invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, ufficio tecnico delle assicurazioni private.

Roma, 25 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: Calamani.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	129 95	Belgio	111 67
Londra	100 14	Olanda	8 71
Svizzera	327 53	Pesos oro	16 225
Spagna	299 20	Pesos carta	7 14
Berlino	—	New-York	22 316
Vienna	0 031	Oro	430 56
Praga	66 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 94
	3.50 % » (1902)	72 25
	3.00 % lordo	48 375
	5.00 % netto	89 27

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.